



Compendio dei risultati della procedura di consultazione concernente la revisione parziale della legge federale sulla protezione dei dati (LPD) e il protocollo aggiuntivo alla Convenzione per la protezione delle persone in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale concernente le autorità di controllo e i flussi internazionali di dati

1. Osservazioni generali circa la procedura di consultazione

Il 5 settembre 2001 il Consiglio federale ha deciso di sottoporre a consultazione l'avamprogetto di revisione parziale della legge federale sulla protezione dei dati e il protocollo aggiuntivo alla Convenzione per la protezione delle persone in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale concernente le autorità di controllo e i flussi internazionali di dati. La consultazione si è conclusa alla fine del mese di gennaio del 2002.

73 destinatari (si veda l'elenco allegato) sono stati invitati a pronunciarsi in merito agli oggetti summenzionati.

87 pareri sono pervenuti al DFGP, 49 dei quali provenienti da cerchie ufficialmente consultate e 38 da enti non compresi nell'elenco dei destinatari. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha rinunciato ad esprimersi in merito alla questione. Tutti i Cantoni – con la sola eccezione del Canton TI – e cinque partiti (PLR, Giovani Liberali Radicali, PLS, PS, UDC) hanno inoltrato una risposta. Il Canton ZG ha invece rinunciato a prendere posizione. Delle 32 organizzazioni consultate, 18 hanno espresso un parere.

2. Oggetto della consultazione

All'origine della revisione vi sono due mozioni approvate dalle Camere federali rispettivamente nel 1999 e 2000 (mozione „Maggiore trasparenza“ e mozione „Collegamenti online“¹). La procedura di consultazione relativa alla revisione parziale è stata abbinata a quella inerente al protocollo aggiuntivo alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione delle persone in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale (Série des traités européens STE n.108).

¹ Mozione della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati del 17 novembre 1998. Collegamenti "online". Rafforzare la protezione dei dati personali (mozione „Collegamenti online“, 98.3529); mozione della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati del 28 gennaio 2000. Maggiore trasparenza nella raccolta di dati personali (mozione „Maggiore trasparenza“, 00.3000).

Il Protocollo aggiuntivo, aperto alla firma l'8 novembre 2001, contiene disposizioni sulle autorità di controllo e i flussi internazionali di dati.

La revisione si propone principalmente di accrescere la trasparenza nella raccolta dei dati. Essa prevede l'obbligo, per i privati e gli organi federali, di informare la persona interessata nel caso in cui vengano collezionati dati personali degni di particolare protezione o profili della personalità. La persona interessata va informata quantomeno circa l'identità del detentore della collezione di dati, le finalità del trattamento e le categorie dei destinatari dei dati – se ne è prevista la comunicazione. L'informazione può essere negata o limitata se lo esigono interessi pubblici o privati preponderanti. Ci si propone inoltre di migliorare la posizione della persona che intende opporsi al trattamento di dati che la concernono. La raccolta di dati personali che non sono degni di particolare protezione né costituiscono profili della personalità, inoltre, dev'essere perlomeno riconoscibile.

Per quanto concerne il trattamento di dati personali da parte di organi federali, la revisione rende meno severa, durante una fase sperimentale dalla durata limitata, le esigenze relative all'esistenza di una base legale in senso formale. Ciò permette di tenere conto delle difficoltà connesse con l'istituzione di banche di dati federali munite di un accesso "online". Previa autorizzazione del Consiglio federale, tali trattamenti possono essere sperimentati, per un lasso di tempo limitato, già prima dell'entrata in vigore di una base legale in senso formale. L'avamprogetto di legge accresce inoltre la protezione e le possibilità di controllo quando il trattamento di dati federali è operato da organi cantonali in applicazione del diritto federale. I privati non sono più tenuti, inoltre, a notificare le collezioni di dati. Tale obbligo resta invece in vigore nei confronti degli organi federali. In sintonia con le esigenze del protocollo aggiuntivo, l'obbligo di notificare la comunicazione di dati all'estero è invece sostituito da un obbligo di diligenza. Sempre in vista dell'applicazione del Protocollo aggiuntivo, l'Incaricato della protezione dei dati viene abilitato a ricorrere contro le decisioni dei Dipartimenti e della Cancelleria federale.

3. Valutazione dell'avamprogetto e del protocollo aggiuntivo

3.1 Valutazione generale dell'avamprogetto

Gli obiettivi principali dell'avamprogetto, in particolare quelli della mozione „Maggiore trasparenza“, sono ampiamente condivisi. Vi sono invece divergenze di opinione riguardo alla necessità di riformare aspetti ulteriori della protezione dei dati. Vari partecipanti alla consultazione – tra cui in particolare alcuni Cantoni – considerano la revisione parziale proposta una soluzione minima, mentre altri preferirebbero limitarla esclusivamente alle questioni sollevate dalle due mozioni.

Nel suo complesso, l'avamprogetto di revisione parziale della LPD ha incontrato l'approvazione di sedici Cantoni (AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, SG, SO, SZ, TG, UR, VD, VS), cinque partiti (PLR, Giovani Liberali Radicali, PLS, PS, UDC) e quattordici organizzazioni (FMH, frc, FSP, kf, La Posta, FSA, FFS, USS, SSSP, CSI, SIUG, Unione delle città, Camera Fiduciaria, Associazione dei medici cantonali).

L'avamprogetto viene complessivamente o sostanzialmente respinto da sedici organizzazioni (economiesuisse, Unione degli imprenditori, Pro Mente sana, san-tésuisse, FSHG/Lega nazionale di hockey su ghiaccio/Associazione svizzera di

football/ Lega nazionale svizzera di football², USC, swissbanking, Swisscom, TCS, Verband Kreditbanken, ASA, VSI, ZEK).

Otto Cantoni (AG, GR, LU, NE, NW, OW, SH, ZH) e undici organizzazioni (Datenschutz-Forum, dcl, acsi, GDS, DSB, INSAI, Pubblicità Svizzera, SWICO, FPC, ASSP, ZEK) hanno recepito l'avamprogetto con scetticismo. Gli altri partecipanti alla consultazione non hanno espresso un giudizio globale sull'avamprogetto.

Tra i motivi della reiezione complessiva o parziale, viene addotto in particolare il fatto che la revisione va oltre quanto richiesto dalle due mozioni (santésuisse, swissbanking, Swisscom, Verband Kreditbanken, ASA, ZEK). Si critica inoltre il fatto che le innovazioni proposte comportino un onere lavorativo o complicazioni sproporzionate per i detentori di collezioni di dati (economiesuisse, Unione degli imprenditori, TCS) o non tengano debitamente conto delle esigenze della prassi (dcl, FSHG/Lega nazionale di hockey su ghiaccio/Associazione svizzera di football/ Lega nazionale svizzera di football³). Due organizzazioni (USC, VSI) non ritengono necessaria la riforma (in tal senso si è espresso anche il Datenschutz-Forum, senza tuttavia respingere esplicitamente l'avamprogetto). Pro Mente sana reputa che gli obblighi di informare previsti non siano sufficientemente severi e che l'accento posto sulla responsabilità individuale degli interessati arrechi danno alle categorie di persone svantaggiate.

Gran parte di coloro che esprimono un giudizio critico deplorano il fatto che la revisione abbia una portata tanto limitata da rappresentare, a loro giudizio, una soluzione minima (AG, LU, NE, NW, OW, SH; DSB, FPC, Pubblicità Svizzera). Andrebbero in particolare rafforzati materialmente i principi di base (legalità, proporzionalità, carattere necessario e finalità del trattamento; GR, NE, NW, OW, SH, ZH; GDS, DSB). Si rileva inoltre che l'avamprogetto non si cura di importanti problemi e, soprattutto, non tiene debitamente conto dell'evoluzione della tecnica (GR, NE, NW, OW, SH, ZH; acsi, GDS, DSB, FPC, SWICO). È stato inoltre oggetto di critiche il fatto che alcune parti dell'avamprogetto derogano alla direttiva europea 95/46/CE relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (in seguito: direttiva europea sulla protezione dei dati) o che l'armonizzazione con tale direttiva sia insufficiente (FPC, GDS, DSB).

3.2 Pareri in merito al Protocollo aggiuntivo

La firma del Protocollo è stata implicitamente o esplicitamente approvata da 23 Cantoni, quattro partiti (PLR, Giovani Liberali Radicali, PLS, SP) e dieci organizzazioni (acsi, DSB, frc, FSP, FPC, santésuisse, FSA, SSSP, Unione delle città, Associazione dei medici cantonali).

Essa è invece stata respinta dall'UDC e da tre organizzazioni (Centre Patronal, Chambre vaudoise des arts et métiers, swissbanking). Gli altri partecipanti alla consultazione non si sono espressi in merito a tale questione.

Contro la firma del Protocollo sono stati adottati i seguenti motivi: la firma non è indispensabile; le conseguenze negative di una mancata firma sono state enfatizzate (Centre Patronal, Chambre vaudoise des arts et métiers). Incontra opposizio

² Parere comune.

³ Parere comune.

ne in particolare il potere dell'Incaricato della protezione dei dati di condurre indagini presso i detentori di collezioni di dati; ciò comporterebbe infatti una lesione della sfera privata di questi ultimi (UDC). Swissbanking respinge poi la legittimazione a ricorrere dell'Incaricato.

4. Compendio dei pareri in merito alle innovazioni principali

4.1 *Obbligo d'informare al momento della raccolta dei dati personali*

4.1.1 *Principio della riconoscibilità della raccolta (art. 4 cpv. 4)*

Quindici Cantoni (AG, BE, BL, GE, GL, GR, LU, NE, NW, OW, SH, SO, VD, VS, ZH), il PLS e tre organizzazioni (GDS, DSB, SIUG) sono favorevoli a che in futuro la raccolta di dati debba essere operata in modo riconoscibile.

Tredici organizzazioni (Datenschutz-Forum, dcl, economiesuisse, Unione degli imprenditori, FSP, santésuisse, USC, swissbanking, Swisscom, ASA, SUISA, VIT, VSI) chiedono che tale disposizione venga stralciata, in quanto ritengono che l'obbligo di informare previsto sia sproporzionato.

Quindici Cantoni (AG, BE, BL, GE, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SH, SO, VD, VS, ZH), un partito (PS) e cinque organizzazioni (GDS, DSB, frc, FPC, USS) vorrebbero che l'obbligo di informare fosse ampliato. Si dovrebbero in particolare prevedere norme che tengano conto dell'evoluzione tecnica (ad es. la videosorveglianza). Alcuni di questi partecipanti ritengono che il dovere di informare previsto all'articolo 7a per i dati degni di particolare protezione e i profili della personalità dovrebbe applicarsi a *tutti* i dati personali (GE, GR, LU, NW, OW; SP; DSB, frc, FPC, USS).

4.1.2 *Dovere di informare qualificato al momento della raccolta di dati personali degni di particolare protezione e di profili della personalità (art. 7a)*

L'articolo 7a realizza gli obiettivi essenziali della mozione „Maggiore trasparenza“.

Sedici Cantoni (AR, AG, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SH, SO, SZ, VD, VS, ZH), quattro partiti (PLR, Giovani Liberali Radicali, PLS, SP), otto organizzazioni (DSB, FMH, frc, FPC, kf, USS, Pubblicità Svizzera, Camera Fiduciaria) si dichiarano esplicitamente o implicitamente favorevoli al dovere di informare qualificato previsto da tale articolo; alcuni di essi vorrebbero ampliarlo ulteriormente.

Sei organizzazioni (economiesuisse, Unione degli imprenditori, Verband Kreditbanken, ASA, Swissbanking, ZEK) sono di principio favorevoli al dovere di informare al momento della raccolta di dati personali degni di particolare protezione e di profili della personalità, ma soltanto nel caso in cui i dati vengano raccolti presso gli interessati.

Otto organizzazioni (FSHG/Lega nazionale di hockey su ghiaccio/Associazione svizzera di football/ Lega nazionale svizzera di football⁴, USC, swissolympic, VIT, VSI) si oppongono alla disposizione proposta, in particolare poiché il dovere di informare qualificato non sarebbe attuabile o necessario, oppure in quanto potrebbe pregiudicare gli interessi legittimi dei detentori di collezioni di dati.

⁴ Parere comune.

4.2 Soppressione dell'obbligo di notifica

In merito all'*abrogazione dell'obbligo di notificare la comunicazione di dati all'estero* (art. 6 LPD), cui è abbinata l'introduzione di un obbligo di diligenza (i dati non possono essere comunicati all'estero se il Paese destinatario non garantisce un livello di protezione adeguato) esprimono un giudizio sostanzialmente positivo dodici Cantoni (AG, BE, GL, GR, LU, NW, OW, SG, SH, VD, VS, ZH), i Giovani Liberali Radicali e undici organizzazioni (economiesuisse, Unione degli imprenditori, Datenschutz-Forum, FSP, santésuisse, FSA, swissbanking, ASA, Swisscom, TCS, ASSP). Sono invece contrarie quattro organizzazioni (USC, Pubblicità Svizzera, Swisscom, VSI). Vari partecipanti invocano inoltre modifiche concernenti questioni di dettaglio.

L'*abrogazione dell'obbligo per i privati di notificare le collezioni, di cui all'articolo 11 LPD*, è recepita con favore esplicito da un Cantone (FR), dal PLS e da tre organizzazioni (SSSP, TCS, VIT). Sei organizzazioni (Datenschutz-Forum, economiesuisse, Unione degli imprenditori, frc, swissbanking, ASA) si dichiarano invece contrarie all'abrogazione proposta.

4.3 Ampliamento della tutela giuridica degli interessati

Sei Cantoni (GE, GL, SO, VD, UR, VS), tre partiti (PLR, Giovani Liberali Radicali, PLS) e tre organizzazioni (FMH, FSP, Pubblicità Svizzera) approvano la proposta procedura di opposizione al trattamento dei dati.

Dodici Cantoni (AR, AG, BE, BL, GR, LU, NE, NW, OW, SH, SZ, VD) e sei organizzazioni (acsi, GDS, DSB, kf, FPC, Pro mente sana) sottolineano le difficoltà pratiche per gli interessati nel far valere i loro diritti e propongono misure supplementari. La grande maggioranza di tali partecipanti invoca l'adozione di strumenti più incisivi, ispirati in particolare ai modelli del diritto del lavoro o di locazione.

Il Canton FR e undici organizzazioni (economiesuisse, Unione degli imprenditori, santésuisse, USC, swissbanking, Swisscom, TCS, VIT, ASA, VSI, ASSP) respingono tale procedura, in quanto intravedono considerevoli difficoltà di ordine pratico e grandi rischi di abuso, sottolineando inoltre come tale innovazione procedurale non sia stata richiesta dalla mozione „Maggiore trasparenza“.

4.4 Trattamento automatizzato di dati prima dell'entrata in vigore di una base legale formale

Tre Cantoni (GL, JU, VS), due partiti (Giovani Liberali Radicali, PLS) e quattro organizzazioni (frc, FSP, SSSP, Pubblicità Svizzera) approvano, pur con talune riserve, la soluzione proposta all'articolo 17a, con la quale si esaudiscono le richieste della mozione „Collegamenti online“ (autorizzazione al trattamento automatizzato prima dell'entrata in vigore di una base legale formale).

Per contro, dodici Cantoni (AG, AR, BL, GR, LU, NE, NW, OW, SH, SO, VD, ZH), il PS e tre organizzazioni (GDS, DSB, FPC) sono di principio contrari all'allentamento dell'esigenza di una base legale formale. Quali alternative, essi propongono vari inasprimenti – in particolare autorizzare tali progetti pilota limitatamente all'istituzione di una procedura di richiamo.

4.5 *Trattamento congiunto di dati personali fra gli organi federali e terzi*

L'articolo 16 capoversi 3 e 4 dell'avamprogetto prevede che l'organo federale possa effettuare controlli presso un terzo con il quale collabora al trattamento di dati. Tredici Cantoni (AG, BE, BL, BS, GL, GR, LU, NW, OW, SH, SZ, TG, ZH) e tre organizzazioni (DSB, FSP, santésuisse) hanno in linea di principio approvato tale innovazione, esigendo tuttavia nel contempo, quasi all'unanimità, il riconoscimento della reciprocità. Due Cantoni (FR, VD) hanno invece espresso un parere negativo.

In virtù dell'articolo 27a, l'Incaricato della protezione dei dati potrà verificare che i Cantoni assicurino un livello di protezione adeguato in materia di trattamento dei dati. Due Cantoni (GE, JU) condividono espressamente tale proposta, mentre altri tredici e i DSB l'accolgono con scetticismo o la rifiutano (AG, AR, BE, GL, GR, LU, NE, NW, OW, SH, SZ, VD, ZH). Essi dubitano in particolare che la Confederazione disponga delle competenze necessarie all'adozione di una simile disposizione. Dieci Cantoni (AG, BE, BS, GR, LU, NE, NW, OW, SH, ZH) e i DSB ritengono che ai Cantoni dovrebbe essere riconosciuta almeno la reciprocità nel caso in cui autorità federali trattino dati cantonali.

4.6 *Legittimazione a ricorrere dell'Incaricato della protezione dei dati*

Quale principale conseguenza di un'eventuale firma del Protocollo aggiuntivo, l'avamprogetto riconosce all'Incaricato della protezione dei dati il diritto di ricorrere contro le decisioni dei Dipartimenti o della Cancelleria federale.

Dieci Cantoni (AG, BL, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SH, VD), tre partiti (PLR, Giovani Liberali Radicali, PLS), otto organizzazioni (Datenschutz-Forum, DSB, GDS, FMH, frc, FSP, kf, FSA) e B. Lehmann accolgono con favore l'introduzione di un diritto di ricorso a favore dell'Incaricato della protezione dei dati.

Sei organizzazioni (Centre Patronal, Chambre vaudoise des arts et métiers, FRI, santésuisse, swissbanking, ASA) respingono invece tale innovazione.

5. Osservazioni generali dei partecipanti alla consultazione

Qui appresso sono sintetizzate le osservazioni dei partecipanti alla consultazione che si riferiscono all'avamprogetto nel suo complesso o concernono singoli articoli che non sono oggetto di revisione:

- otto Cantoni (BL, GR, NE, NW, OW, SH, VD, ZH) e due organizzazioni (GDS, DSB) invocano una regolamentazione uniforme dell'accesso alle informazioni e della protezione dei dati, la promozione di tecnologie che agevolino la protezione dei dati e il disciplinamento della certificazione di sistemi IT.
- Si ritiene indispensabile un migliore coordinamento tra legislazione in materia di protezione dei dati e leggi settoriali. Nell'ambito della lotta al riciclaggio di denaro o della verifica della solvibilità, ad esempio, se da una parte il trattamento di dati personali si rivela essere sempre più necessario, dall'altra la legislazione generale sulla protezione dei dati viene tuttavia costantemente inasprita (USC, swissbanking).
- Tre organizzazioni (KOGIS, CSI, OGIS) pongono in risalto il problema particolare costituito dai sistemi d'informazione geografici (SIG). Stante la possibilità

di abbinare dati geografici a dati personali, come ad esempio indirizzi, l'Incaricato della protezione dei dati e alcuni Cantoni sostengono che i dati dei SIG andrebbero considerati in linea di principio dati personali. Ciò comporterebbe tuttavia difficoltà considerevoli, difficoltà che si palesano già ora nei Cantoni che prevedono norme di protezione dei dati particolarmente restrittive. I dati dei SIG non devono d'altro canto sottrarsi del tutto all'applicazione della LPD. La revisione parziale dovrebbe quindi porre rimedio alla situazione di incertezza giuridica vigente in tale campo.

- I Giovani Liberali Radicali e sei organizzazioni (GDS, FMH, frc, kf, FPC, FSA) vedrebbero di buon occhio un ulteriore ampliamento dei poteri dell'Incaricato della protezione dei dati. Due organizzazioni (kf, FPC) propongono l'istituzione di un *organo di mediazione in materia di protezione dei dati*, il cui compito sarebbe quello di fungere da mediatore tra gli interessati e coloro che trattano i dati, fornendo inoltre consulenza ai consumatori. Anche la FSA ritiene che l'Incaricato della protezione dei dati dovrebbe assolvere mansioni di consulenza a favore dei privati. L'Incaricato dovrebbe inoltre disporre di un preventivo maggiore (FMH) e del potere di infliggere sanzioni nei casi in cui le sue raccomandazioni non vengano osservate (kf).
- Cinque organizzazioni (FSHG/Lega nazionale di hockey su ghiaccio/Associazione svizzera di football/ Lega nazionale svizzera di football ⁵, swissolympic) chiedono l'adozione di norme speciali che agevolino la lotta agli atti di violenza perpetrati a margine di manifestazioni sportive.
- Tre organizzazioni (Centre Patronal, Chambre vaudoise des arts et métiers, FRI) contestano la base costituzionale della parte della LPD consacrata al diritto pubblico. A giudizio del Centre Patronal e della Chambre vaudoise des arts et métiers, sarebbe stato utile esaminare se la LPD e le istituzioni da essa create siano veramente necessarie al perseguimento degli obiettivi fissati.
- Vari partecipanti alla consultazione chiedono un adeguamento dei motivi giustificativi di cui all'articolo 13 LPD. Viene criticato soprattutto il fatto che tali motivi non siano sufficientemente in sintonia con quanto previsto dalla direttiva europea sulla protezione dei dati e non tengano in debito conto il fatto che la legislazione svizzera in materia di protezione di dati (a differenza della direttiva europea) si applica anche alle persone giuridiche (SWX, Lehmann). Si dovrebbe inoltre precisare espressamente che il trattamento di dati a fini esclusivamente pubblicitari *non* può costituire un interesse preponderante (GE). La legittimità dell'interesse all'affermazione di pretese giuridiche dovrebbe essere riconosciuta anche nell'ambito della parte di diritto privato (SUISA). Determinati trattamenti automatizzati andrebbero infine ammessi nella misura in cui siano proporzionati e appartengano alla prassi commerciale (SWICO).

6. Osservazioni in merito ai singoli articoli

6.1 Definizioni (art. 3 lett. i - k)

Sei organizzazioni (Datenschutz-Forum, FSA, swissbanking, Camera Fiduciaria, Verband Kreditbanken, ZEK) chiedono, in più delle modifiche proposte, che la de

⁵ Parere comune.

finizione di profilo della personalità (art. 3 lett. d LPD) venga precisata in relazione con l'inasprimento dell'obbligo di diligenza nel trattare tali profili. Una compilazione di dati va ritenuta un profilo della personalità soltanto se permette di valutare „*nel loro complesso*“ le caratteristiche essenziali della personalità (Swissbanking, Verband Kreditbanken, ZEK).

Quattro organizzazioni (economiesuisse, Unione degli imprenditori, FSA, ASA) propongono di introdurre nella LPD la *nozione di gruppo di società*. Persone o unità giuridiche assoggettate al controllo della stessa persona o allo stesso regime giuridico di protezione dei dati andrebbero considerate come un'unica persona dal profilo della protezione dei dati. Lo scambio di dati tra società e organizzazioni affiliate non va quindi ritenuto un trasferimento di dati a terzi.

OGIS e GISWISS vorrebbero introdurre nell'articolo 3 LPD anche la nozione di „dati territoriali“, proponendo la definizione seguente:

„Dati territoriali: dati concernenti cose o persone inseriti in un contesto territoriale mediante un sistema di riferimento geografico. I dati territoriali sono parificati ai dati personali ai sensi della legge se, combinati con dati accessibili al pubblico, possono costituire dati personali degni di particolare protezione o profili della personalità e ledere la personalità di una persona determinata.“

6.2 Principi (art. 4)

6.2.1 Principio della liceità della raccolta e del trattamento (cpv. 1)

Il Datenschutz-Forum ritiene ragionevole il fatto di estendere l'applicazione del principio della liceità al trattamento di dati in generale.

Il Canton FR e tre organizzazioni (kf, SSSP, TCS) chiedono che la disposizione proposta venga completata: va espressamente previsto che anche la *raccolta* dei dati dev'essere lecita (kf, SSSP, TCS). Il Canton FR si chiede se non sia il caso di sancire anche il principio secondo cui la raccolta e il trattamento debbano essere effettuati "lealmente e lecitamente", come previsto dalla Convenzione europea (STE 108) e dalla direttiva europea sulla protezione dei dati; a suo giudizio, comunque, è più importante descrivere in modo chiaro le condizioni di liceità, anziché limitarsi a definire principi.

6.2.2 Riconoscibilità della raccolta (art. 4 cpv. 4)

Sedici Cantoni (AG, BE, BL, GE, GL, GR, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, VD, VS, ZH), il PLS e tre organizzazioni (GDS, DSB, SIUG) condividono il principio secondo cui la raccolta di dati deve essere riconoscibile.

Tredici organizzazioni (Datenschutz-Forum, dcl, economiesuisse, Unione degli imprenditori, FSP, santésuisse, USC, swissbanking, Swisscom, ASA, SUISA, VIT, VSI) chiedono lo stralcio di tale disposizione.

Contro la disposizione proposta vengono addotti gli argomenti seguenti: da quanto si evince dal rapporto esplicativo, il dovere di informare previsto da questo articolo si approssimerà all'atto pratico al dovere qualificato di informare di cui all'articolo 7a, concernente il trattamento di dati personali degni di particolare protezione e di profili della personalità; tale soluzione è ritenuta eccessiva (FSP, USC swis

sbanking, Swisscom, VSI). La mozione „Maggiore trasparenza“ esige l'introduzione di un dovere di informare soltanto per la raccolta di dati personali degni di particolare protezione e di profili della personalità (dcl, economiesuisse, Unione degli imprenditori, santésuisse, ASA). Il dovere di informare previsto dall'articolo 4 capoverso 4 va oltre quanto richiesto e all'atto pratico richiede un impegno sproporzionato (SUISA). Non è il caso di subordinare a un „informed consent“ ogni singolo caso di trattamento di dati operato nel settore privato (Datenschutz-Forum). La disposizione è inutile (VIT).

Quindici Cantoni (AG, BE, BL, GE, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SH, SO, VD, VS, ZH), un partito (SP) e cinque organizzazioni (GDS, DSB, frc, FPC, USS) intendono ampliare l'obbligo di informare. L'evoluzione della tecnica (ad es. la videosorveglianza) andrebbe presa in considerazione (AG, BE, BL, GR, LU, NE, NW, OW, SH, SO, VD, ZH; GDS, DSB, frc, FPC). I doveri di informare previsti dall'articolo 7a per i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità dovrebbero applicarsi a *tutti* i dati personali (GE, GR, LU, NW, OW; SP; DSB, frc, FPC, USS; cfr. anche i pareri ad art. 7a, n. 6.4 infra).

Si chiedono inoltre le seguenti precisazioni: la legge dovrebbe enunciare che la raccolta di dati dev'essere „*chiaramente*“ riconoscibile (SG). Vanno poi definite con maggiore precisione le esigenze circa il carattere riconoscibile della raccolta e le sue finalità (SWICO). Altri partecipanti alla consultazione sottolineano che i dettagli del dovere di informare devono essere disciplinati dalla legge (proposta in via subordinata dcl) o dall'ordinanza del Consiglio federale (UR, TG) e non vanno delegati esclusivamente alla prassi come indicato dal rapporto esplicativo. Occorre inoltre spiegare con maggiore precisione che cosa si intende quando si parla di subordinare il dovere di informare alla „complessità della transazione“ (B. Lehmann). Le disposizioni proposte non devono in nessun caso essere inasprite per via d'ordinanza (SDV). Non è chiaro, inoltre, se esista un obbligo di informare nel caso in cui i dati personali siano raccolti da terzi (FSA; B. Lehmann).

6.2.3 Dovere di informare quando la legge esige il consenso della persona interessata (art. 4 cpv. 5)

Tre Cantoni (AR, GE, SO), il PS e tre organizzazioni (acsi, frc, FPC) sono favorevoli a che venga introdotto un dovere di informare particolare per i casi in cui la legge richiede il consenso degli interessati. Il consenso dovrebbe essere il presupposto di qualsiasi trattamento di dati personali ad opera di privati (acsi, FPC); esso dovrebbe inoltre essere esplicito (frc). Due Cantoni (AR, GE) e il PS propongono addirittura un ampliamento del dovere di informare. Occorre porsi l'obiettivo di un'informazione esauriente (AR); l'informazione può essere tale, tuttavia, soltanto se vengono illustrati con chiarezza il carattere obbligatorio o facoltativo della raccolta e le conseguenze di un eventuale rifiuto del consenso (GE). Secondo il PS, gli obblighi di informare di cui all'articolo 7a dovrebbero applicarsi anche in quest'ambito.

Il Canton GL e sei organizzazioni (economiesuisse, Unione degli imprenditori, santésuisse, swissbanking, Swisscom, ASA) si dichiarano contrari a questa disposizione.

Gli avversari della normativa proposta adducono gli argomenti seguenti a sostegno della loro tesi: la disposizione è superflua poiché la validità di un consenso o

di una dichiarazione di volontà è già regolata dalla Parte generale del Codice delle obbligazioni e da altri principi generali (GL; economiesuisse, Unione degli imprenditori, santésuisse, swissbanking, ASA); non spetta a una legge speciale definire a quali condizioni una dichiarazione di volontà sia da ritenersi valida (Swisscom). Si paventa inoltre che la norma in questione possa di fatto ribaltare il principio attualmente vigente in materia di trattamento di dati personali da parte di privati, vale a dire il permesso di trattare dati salvo opposizione dell'interessato, rendendo invece sempre necessario il consenso dell'interessato (economiesuisse, Unione degli imprenditori, santésuisse, swissbanking, ASA).

Dieci Cantoni (AR, BE, BL, FR, LU, NW, OW, SH, SZ, VD) e sette organizzazioni (dcl, GDS, DSB, SWICO, Swisscom [proposta in via subordinata], VIT, ASSP) chiedono che la disposizione venga precisata o modificata nel modo seguente.

Occorre definire più in dettaglio le esigenze che l'informazione e il consenso devono soddisfare (BE, BL, FR, LU, NW, OW, SH, SZ, VD; dcl, GDS, DSB, SWICO); così come proposta dall'avamprogetto, la disposizione non apporta alcuna modifica al diritto vigente (AR, BE, LU, NW, OW, SH, VD; GDS, DSB). Per giungere a una formulazione più chiara della disposizione si dovrebbe far capo alla nozione di "consenso informato del paziente" (BL; GDS). Swisscom ritiene per contro che sia opportuno rinunciare del tutto al consenso esplicito; il diritto a decidere con cognizione di causa sarebbe infatti garantito da un'informazione esauriente. Il fatto che il consenso venga espresso liberamente non può inoltre essere ritenuto determinante; l'unico aspetto decisivo è che da un eventuale diniego non derivino inconvenienti sproporzionati (VIT).

6.3 Comunicazione di dati all'estero (art. 6)

Tre Cantoni (GL, VD, VS), i Giovani Liberali Radicali e cinque organizzazioni (Datenschutzforum, FSP, FSA, TCS, ASSP) approvano espressamente l'abrogazione dell'obbligo di notificare la comunicazione di dati all'estero. La FSP rileva tuttavia che occorrerebbe esaminare se, in caso di abrogazione dell'obbligo summenzionato, il livello di protezione offerto dalla legislazione svizzera in materia di protezione di dati sarebbe ancora considerato equivalente a quello garantito dall'UE.

Quattro organizzazioni (USC, Pubblicità Svizzera, Swisscom, VSI) respingono la modifica proposta. Sostituire l'obbligo di notifica mediante un obbligo di diligenza produrrebbe una maggiore incertezza giuridica e renderebbe più macchinoso il trasferimento di dati all'estero (USC, VSI). Una norma di per sé già „di difficile applicazione“ diviene così ancor meno incisiva, poiché non è possibile garantire il rispetto dell'obbligo di diligenza (Pubblicità Svizzera). In quest'ambito non vi sarebbe inoltre alcuna necessità di apportare modifiche (Swisscom).

Undici Cantoni (AG, BE, GL, GR, LU, NW, OW, SG, SH, VD, ZH) e i DSB ritengono sia ragionevole estendere il campo d'applicazione delle norme sulla comunicazione di dati all'estero ai dati personali in generale, senza restringerlo alle "collezioni di dati".

Sei organizzazioni (economiesuisse, Unione degli imprenditori, santésuisse, swissbanking, ASA, Swisscom [proposta in via subordinata]) si dicono favorevoli al mantenimento della disposizione vigente.

6.3.1 *Presenza di una legislazione che assicuri un livello di protezione adeguato (art. 6 cpv. 1)*

Il Canton TG e due organizzazioni (kf, FSA) sono dell'opinione che occorra spiegare meglio il motivo per cui si dovrebbe esigere unicamente che il Paese destinatario fornisca garanzie di un „livello di protezione adeguato“ dei dati trasmessi. La nozione di „adeguatezza“ non viene inoltre precisata (TG). La nuova formulazione della disposizione dovrebbe basarsi sul testo vigente e avere il tenore seguente (kf, FSA): „... *una legislazione quantomeno equivalente a quella svizzera* ...“.

B. Lehmann ritiene invece che, rispetto al tenore della norma vigente („protezione dei dati“), la nozione di „*legislazione in materia di protezione dei dati*“ comporti un inasprimento immotivato, derogando nel contempo al diritto dell'UE.

Valutare l'adeguatezza delle legislazioni straniere in materia di protezione dei dati è compito arduo. La Confederazione dovrebbe pertanto allestire un elenco dei Paesi „sicuri“ (GL; SWX).

6.3.2 *Elenco delle eccezioni (art. 6 cpv. 2)*

I Cantoni BS e FR e tre organizzazioni (SWICO, Swisscom, VIT) ritengono che occorra precisare il testo della disposizione evidenziando il carattere alternativo delle eccezioni di cui alle lettere a - f (eccezioni all'esigenza di una legislazione che assicuri un livello di protezione adeguato).

Cinque organizzazioni (economiesuisse, Unione degli imprenditori, santésuisse, swissbanking, ASA) propongono diverse modifiche dell'elenco delle eccezioni. In particolare chiedono che tra le eccezioni figurino anche la presenza di un obbligo legale di comunicazione. Il fatto che gli interessati siano a conoscenza della comunicazione dei dati all'estero va inoltre ritenuto sufficiente; non dev'essere necessario richiedere un consenso nel caso specifico.

Lettera a (*presenza di garanzie sufficienti, segnatamente contrattuali*): in un raggruppamento di imprese, anche la presenza di istruzioni interne al gruppo va ritenuta una garanzia sufficiente (SWICO). La FSA è invece dell'opinione che i motivi giustificativi tengano in debito conto le esigenze dei gruppi di società.

Lettera b (*consenso della persona interessata nel caso specifico*): va stralciata la precisazione del „caso specifico“, in quanto la richiesta del consenso nel caso specifico non sarebbe un'opzione praticabile (FSA, SUISA).

Lettera c (*trattamento in relazione diretta con un contratto*): undici Cantoni (AG, BE, BL, GL, GR, LU, NW, OW, SH, VD, ZH) e due organizzazioni (DSB, FPC) si oppongono espressamente a questa eccezione. Si teme che essa possa permettere di eludere agevolmente l'esigenza di un livello di protezione adeguato; vi sono inoltre dubbi quanto alla conciliabilità di tale eccezione con il diritto dell'UE.

Lettera e (*comunicazione necessaria alla tutela di un interesse vitale della persona interessata*): il PLS e tre organizzazioni (Datenschutz-Forum, FSA, SUISA) chiedono che la nozione di „interesse vitale“ sia sostituita da quella di „interesse preponderante“.

Lettera f (dati accessibili a chiunque): non va richiesto il consenso degli interessati stessi; il consenso alla divulgazione da parte di terzi dev'essere ritenuto sufficiente (SWICO).

Altri tre partecipanti alla consultazione (Swisscom, VIT; B. Lehmann) chiedono inoltre che l'elenco delle eccezioni venga ampliato. Essi invocano in particolare che tra le eccezioni vengano inserite anche norme „safe harbor” (Swisscom, B. Lehmann). Il VIT chiede inoltre che l'elenco annoveri anche *l'interesse preponderante della persona che tratta i dati, l'adempimento di un obbligo legale e il rilascio di informazioni in materia di crediti*.

6.3.3 Informazione dell'Incaricato della protezione dei dati sulle garanzie di cui al capoverso 2 lettera a (art. 6 cpv. 3)

Due Cantoni (FR, VS), un partito (PLR), sette organizzazioni (Datenschutz-Forum, dcl, FSA, SWICO, TCS, VIT, ASSP) e B. Lehmann avversano espressamente l'obbligo di informare l'Incaricato della protezione dei dati sulle garanzie o esprimono dubbi riguardo all'applicabilità di tale norma.

Tale obbligo è in particolare recepito come contraddittorio rispetto all'abrogazione dell'obbligo di notificare (FR; PLR; FSA, SWICO, VIT, ASSP; B. Lehmann). Una soluzione prospettata è quella di riconoscere all'Incaricato un potere di controllo relativo (nel caso specifico; PLR, SWICO, TCS) o di potenziare in modo corrispondente i diritti degli interessati a essere informati (B. Lehmann).

Sette Cantoni (BE, BL, GR, NW, OW, VD, ZH) e i DSB chiedono di completare la disposizione delegando al Consiglio federale la definizione dei dettagli concernenti l'informazione dell'Incaricato della protezione dei dati. Per Swisscom non è chiaro come e quando l'opera d'informazione debba aver luogo.

Cinque organizzazioni (economiesuisse, Unione degli imprenditori, santésuisse, swissbanking, ASA) postulano che la disposizione proposta venga integrata (in parte) nel capoverso 2 lettera d.

Il Canton SG propone di vagliare l'opportunità di rimpiazzare l'obbligo di informare mediante un obbligo di approvazione. Vi sono inoltre dubbi riguardo alla compatibilità delle disposizioni di cui ai capoversi 2 e 3 con le esigenze poste dall'articolo 2 paragrafo 2 lettera b del Protocollo aggiuntivo, il quale stabilisce che le autorità competenti debbano valutare le garanzie *prima* del trasferimento dei dati.

6.4 *Dovere di informare al momento della raccolta di dati personali degni di particolare protezione e di profili della personalità (art. 7a)*

Sedici Cantoni (AR, AG, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SH, SO, SZ, VD, VS, ZH), quattro partiti (PLR, Giovani Liberali Radicali, PLS, SP), otto organizzazioni (DSB, FMH, frc, FPC, kf, USS, Pubblicità Svizzera, Camera Fiduciaria) si dichiarano apertamente o implicitamente favorevoli al dovere qualificato di informare; una parte di essi vorrebbe ampliarlo ulteriormente.

Sei organizzazioni (economiesuisse, Unione degli imprenditori, Verband Kreditbanken, ASA, Swissbanking, ZEK) sono in linea di principio favorevoli al dovere di informare al momento della raccolta di dati personali degni di particolare prote

zione e di profili della personalità, ma soltanto nel caso in cui i dati vengano raccolti presso l'interessato.

Otto organizzazioni (FSHG/Lega nazionale di hockey su ghiaccio/Associazione svizzera di football/ Lega nazionale svizzera di football⁶, USC, swissolympic, VIT, VSI) avversano la disposizione proposta.

Alla base dell'opposizione vi sono i seguenti motivi: il dovere di informare di cui all'articolo 4 capoverso 4 e il diritto a essere informati di cui all'articolo 8 sono sufficienti (VIT); pubblicazioni annuali (ad es. in fogli ufficiali) che diano ragguagli sui dati trattati e le finalità del loro utilizzo possono soddisfare le esigenze di trasparenza (USC, VSI). Il dovere di informare proposto non è praticabile. Per combattere gli atti di violenza perpetrati a margine di eventi sportivi, in particolare, le associazioni, i gerenti degli stadi e le imprese di sicurezza devono poter raccogliere dati personali degni di particolare protezione anche in modi non riconoscibili dagli interessati (FSHG/Lega nazionale di hockey su ghiaccio/Associazione svizzera di football/ Lega nazionale svizzera di football⁷, swissolympic).

Cinque Cantoni (GE, GR, LU, NW, OW), il PS e quattro organizzazioni (DSB, frc, FPC, USS) chiedono che il dovere di informare qualificato venga esteso a *tutte* le categorie di dati.

Il Canton VS e tre organizzazioni (Pro mente sana, Pubblicità Svizzera, TCS) suggeriscono altre soluzioni. Si lamenta ad esempio l'assenza di esigenze di forma relative all'informazione (VS; Pubblicità Svizzera, TCS). Occorre esprimere chiaramente che l'informazione degli interessati dev'essere appropriata e adeguata alle circostanze; si reputa che la disposizione prevista non garantisca infatti che persone psichicamente fragili o alloglotte vengano informate adeguatamente (Pro mente sana). Gli interessati dovrebbero inoltre venire informati anche circa il carattere obbligatorio o facoltativo della raccolta (VS).

Vari partecipanti alla consultazione (Canton FR; Datenschutz-Forum, dcl, INSAI, TCS, VIT) rilevano la presenza di punti poco chiari: l'articolo 7a andrebbe espressamente fatto salvo all'articolo 4 capoverso 4, in quanto va oltre quest'ultima disposizione (FR). Si paventa che all'atto pratico i dati personali degni di particolare protezione e agli altri dati personali ricevano lo stesso trattamento, così da annullare le differenze legittime tra le varie categorie di dati (TCS). Incertezze riguardo al dovere di informare possono poi scaturire anche nel caso in cui l'accumulazione di dati per un periodo di tempo determinato sfoci nell'allestimento di profili della personalità (Datenschutz-Forum, dcl, INSAI, VIT).

L'articolo in questione dà poi adito alle seguenti osservazioni:

- l'abrogazione dei registri accrescerà l'incertezza degli interessati (VD); v'è da chiedersi se in questo campo una maggiore responsabilità individuale degli interessati possa costituire uno strumento di controllo efficace (BS).
- Il dovere di informare non deve applicarsi ai settori in cui la gestione di banche dati serve a prevenire e a far luce su atti criminosi (UDC).
- L'applicazione di tale disposizione comporterà un onere considerevole per i detentori di collezioni di dati (Swisscom, B. Lehmann).

⁶ Parere comune.

⁷ Parere comune.

6.4.1 Principio (art. 7a cpv. 1)

Il Canton ZH è dell'opinione che sia opportuno rinunciare a un'informazione esplicita quando la raccolta di dati personali degni di particolare protezione e di profili della personalità è riconoscibile già in virtù delle circostanze ed è dato un obbligo di riservatezza particolare (ad es. al momento di entrare in ospedale).

Swissbanking approva tale disposizione a condizione che le nozioni di "raccolta" e di "profilo della personalità" siano definite adeguatamente all'articolo 3.

6.4.2 Portata minima dell'informazione (art. 7a cpv. 2)

Swissbanking approva espressamente la disposizione proposta.

Dieci Cantoni (AR, AG, LU, NE, NW, OW, SH, SO, SZ, ZH), tre organizzazioni (DSB, FMH, FPC) e B. Lehmann chiedono di ampliare la portata del dovere di informare, includendovi anche il richiamo al diritto a essere informati di cui all'articolo 8 LPD (AR, AG, LU, NE, NW, OW, SH, SO, SZ, ZH; DSB, FPC; Lehmann).

Il Canton VD, due organizzazioni (SWICO, TCS) e B. Lehmann ritengono i seguenti punti poco chiari: v'è da chiedersi se l'informazione debba essere esplicita (SWICO); similmente, non è chiaro quali altre informazioni, oltre a quelle esplicitamente previste, vadano eventualmente fornite (Lehmann). In relazione con la lettera c, occorre tenere conto del fatto che talvolta, al momento in cui i dati vengono raccolti, i destinatari degli stessi non sono affatto noti (VD; TCS).

6.4.3 Raccolta dei dati presso terzi (art. 7a cpv. 3)

Sei organizzazioni (economiesuisse, Unione degli imprenditori, santésuisse, swissbanking, Swisscom, ASA) chiedono lo stralcio della disposizione concernente il dovere di informare nel caso in cui i dati siano raccolti presso terzi. Essi osservano che la sua applicazione pratica sarebbe pressoché impossibile o comporterebbe un ingente onere amministrativo supplementare. Le esigenze di trasparenza possono essere soddisfatte con maggiore efficacia mediante il mantenimento dei registri (economiesuisse, Unione degli imprenditori, santésuisse, swissbanking, ASA; cfr. i relativi pareri ad art. 11; n. 6.9 infra). La disposizione è comunque inutile in quanto i terzi che comunicano dati sottostanno già al dovere di informare di cui ai capoversi 1 e 2 (Swisscom).

Otto Cantoni (AG, GR, LU, NW, OW, SH, SZ, ZH), il PS e cinque organizzazioni (GDS, DSB, Pro Mente sana, FSA, TCS) propongono delle modifiche concernenti il momento dell'informazione. Affinché gli interessati abbiano la possibilità di esercitare i loro diritti, l'informazione a posteriori va fornita „*con la massima sollecitudine*“ o „*prima della comunicazione dei dati*“ e non, come previsto dall'avamprogetto, „al più tardi al momento della prima comunicazione“, (AG, GR, LU, NW, OW, SH, SZ, ZH; SP; GDS, DSB, FSA, TCS); tale regola va prevista quantomeno per le persone sotto tutela o curatela (Pro Mente sana). L'opera di informazione dovrebbe essere compiuta al momento della raccolta dei dati, e non soltanto al momento della loro comunicazione (FSA).

Il Canton BL, il PS e cinque organizzazioni (santésuisse, Pro mente sana, FSA, USS, TCS) si sono pronunciati in merito alle eccezioni previste, chiedendo che vengano apportate modifiche. La portata dell'eccezione all'obbligo di informare nei casi in cui esso esiga „mezzi sproporzionati“ non sarebbe sufficientemente chiara

(santésuisse, TCS). Tale eccezione andrebbe stralciata (PS; Pro mente sana, USS). L'informazione deve inoltre aver luogo anche quando la raccolta o la comunicazione sono previste da una base legale (AG, BL, GR, LU, NW, OW, SH, ZH; DSB, FSA).

Due organizzazioni (USC, VSI) chiedono in via subordinata di prevedere eccezioni supplementari al dovere di informare. Tale obbligo dovrebbe venir meno anche quando il trattamento dei dati è necessario in virtù di una disposizione legale o quando è dato un motivo giustificativo.

In merito alla disposizione in questione sono inoltre state formulate le osservazioni seguenti:

- la disposizione deve permettere i trattamenti di dati all'insaputa degli interessati, necessari nell'ambito delle indagini di polizia (BE);
- la disposizione proposta relativizza il dovere di informare in un ambito molto delicato e contraddice per certi versi il principio della riconoscibilità della raccolta sancito dall'articolo 4 capoverso 4 (BS);
- non è chiaro se la disposizione in questione si applichi anche ai dati che non sono raccolti presso gli interessati ma vengono comunicati a terzi in adempimento di un mandato legale. In simili casi potrebbero derivarne restrizioni suscettibili di ostacolare l'esecuzione di compiti previsti dalla legge (INSAI).

6.4.4 Informazioni fornite previamente (art. 7a cpv. 4)

Tre organizzazioni (Datenschutz-Forum, kf, Swisscom) ritengono che la disposizione sia poco sensata o superflua e ne chiedono lo stralcio.

6.5 Dovere di informare in caso di decisioni individuali automatizzate (art. 7b)

Quattordici Cantoni (AR, AG, BE, BL, GR, GL, LU, NE, NW, OW, SH, SZ, VD, ZH), il PLR e cinque organizzazioni (acsi, Datenschutz-Forum, DSB, frc, FPC) si dichiarano espressamente favorevoli all'innovazione proposta.

Undici organizzazioni (dcl, economiesuisse, Unione degli imprenditori, santésuisse, swissbanking, Swisscom, USC, TCS, VIT, ASA, VSI) chiedono lo stralcio della disposizione o vi si oppongono. Ciò che importa è il contenuto di una decisione e non il modo in cui viene presa. Negli ambiti in cui vige l'autonomia contrattuale dei privati non vi è comunque, di norma, alcun obbligo di indicare le motivazioni. Il diritto svizzero non prevede la garanzia del "diritto di essere sentito" nei rapporti fra privati (dcl).

Tre organizzazioni (santésuisse, swissbanking, INSAI) avanzano proposte miranti a ridimensionare la portata della disposizione. Sarebbe ad esempio ipotizzabile prevedere un obbligo di informare soltanto nel caso in cui le decisioni individuali automatizzate abbiano conseguenze giuridiche particolarmente gravi (swissbanking [proposta in via subordinata]) o che l'obbligo si applichi soltanto alle decisioni amministrative (santésuisse [proposta in via subordinata]). Si propone inoltre di limitare l'applicazione della norma ai casi in cui vengano emanate decisioni negative o non vi siano possibilità di opposizione (INSAI).

Quattordici Cantoni (AR, AG, BE, BL, GR, GL, LU, NE, NW, OW, SH, SZ, VD, ZH) e cinque organizzazioni (acsi, Datenschutz-Forum, DSB, frc, FPC) vorrebbero ampliare ulteriormente la disposizione sulle decisioni individuali automatizzate. Il semplice fatto di fornire ragguagli sulla procedura non è sufficiente; le decisioni individuali automatizzate andrebbero vietate nella misura in cui ledono considerevolmente gli interessati (AG, BE, BL, GR, GL, LU, NE, NW, OW, SH, VD, ZH; acsi, DSB, FPC). Una decisione non dovrebbe esplicitare alcun effetto giuridico qualora si basi esclusivamente su un trattamento automatizzato di dati, come previsto anche dalla direttiva europea sulla protezione dei dati (AR; frc). Va inoltre stabilito quale contenuto debba avere un'informazione "adeguata"; gli interessati devono essere informati in particolare sui loro diritti (SZ). Occorrerebbe poi vagliare l'opportunità di introdurre una responsabilità causale per i trattamenti di dati suscettibili di arrecare danni considerevoli alla situazione economica o alla reputazione degli interessati (Datenschutz-Forum).

Quattro Cantoni (AR, BL, FR, SO) criticano la manca di chiarezza della nozione di „decisione individuale automatizzata“. Tale nozione andrebbe definita nella legge o nell'ordinanza (SO).

B. Lehmann ritiene indispensabile che la disposizione venga meglio uniformata alla regolamentazione analoga prevista dalla direttiva dell'UE sulla protezione dei dati. Egli afferma che il dovere di informare concernente le decisioni individuali automatizzate dovrebbe applicarsi unicamente alle persone fisiche. Osserva inoltre che il divieto previsto dalla direttiva dell'UE non colpisce le decisioni automatizzate prese nell'ambito della conclusione o dell'applicazione di un contratto, a condizione che la persona interessata abbia l'opportunità di far valere i propri interessi legittimi nei confronti della persona responsabile del trattamento. La disposizione andrebbe pertanto traslocata nella parte dedicata al diritto pubblico o completata mediante un elenco delle eccezioni.

6.6 Informazione sull'origine dei dati (art. 8 cpv. 2 lett. a)

Quindici Cantoni (AG, AR, BL, BS, GE, GL, GR, LU, NE, NW, OW, SH, VD, VS, ZH), due partiti (PLS, PS) e otto organizzazioni (Datenschutz-Forum, GDS, DSB, frc, kf, FPC, Pubblicità Svizzera, TCS) esprimono un parere positivo riguardo alla disposizione in questione, la quale estende il dovere di informare alle informazioni disponibili sull'origine dei dati. Parte di tali partecipanti alla consultazione vorrebbe ampliare ulteriormente il dovere di informare.

Quattro organizzazioni (USC, VSI, SUIISA, Swisscom) chiedono lo stralcio del dovere di informare proposto, adducendo a sostegno della loro tesi il fatto che non si sarebbe tenuto conto dei legittimi interessi di tutela delle fonti (USC, VSI, SUIISA) e che un simile dovere di informare non sarebbe stato richiesto dalle mozioni „Maggiore trasparenza“ e „Collegamenti online“.

Tredici Cantoni (AG, AR, BL, BS, GE, GR, LU, NE, NW, OW, SH, VD, ZH), il PS e sei organizzazioni (GDS, DSB, frc, kf, FPC, Pubblicità Svizzera) chiedono che il dovere di informare sia ampliato. Occorrerebbe stralciare il riferimento alle „informazioni disponibili“, sancendo in tal modo un dovere generale di informare sull'origine dei dati. Ne conseguirebbe anche l'inversione dell'onere probatorio: se non possono essere fornite informazioni sull'origine dei dati, il detentore della collezione di dati deve indicare i motivi a cui è riconducibile tale assenza di informazioni.

Nove organizzazioni (economiesuisse, Unione degli imprenditori, santésuisse, swissbanking, ASA, ASSP; proposte in subordine SUIA, USC, VSI) propongono di circoscrivere il dovere di informare ai casi in cui l'indicazione dell'origine dei dati sia indispensabile all'esercizio di pretese giuridiche. Sarebbe eventualmente ipotizzabile anche di limitare l'informazione ai dati personali degni di particolare protezione (SUIA).

La disposizione in questione ha inoltre dato adito alle seguenti osservazioni:

- l'introduzione del dovere di informare accresce l'onere lavorativo dei detentori di collezioni di dati (ASSP, Lehmann); la sua attuazione pratica sarebbe problematica (swissbanking).
- Gli obiettivi della disposizione potrebbero essere raggiunti fornendo informazioni sull'origine in funzione della categoria di dati (SWICO; Lehmann).
- Nei sistemi interconnessi, non è possibile indicare la fonte, in quanto essa non è sempre individuabile (SBB); spesso l'origine non è più determinabile neppure quando i dati vengono confrontati al fine di verificarne l'esattezza (Swisscom).
- Dal testo della disposizione non si evince un obbligo di memorizzare l'origine dei dati (Datenschutz-Forum, Swisscom). Un'interpretazione in tal senso o una precisazione nell'ambito dell'ordinanza verrebbe bocciata (GL; santésuisse, SDV).
- La disposizione dovrebbe tenere conto delle situazioni in cui la fonte, pur essendo nota, va tenuta segreta perlomeno per un certo lasso di tempo al fine di tutelare gli interessi legittimi dei fornitori dei dati (INSAI).

6.7 Restrizione al dovere di informare e al diritto d'accesso (art. 9 cpv. 1 -3 e cpv. 5)

6.7.1 Diniego da parte di un organo federale in virtù di una legge in senso formale o di interessi preponderanti di un terzo (art. 9 cpv. 1)

In merito a tale capoverso sono state formulate le osservazioni seguenti:

- Sorge spontaneo chiedersi per quale ragione tali eccezioni non siano applicabili anche ai casi di cui all'articolo 7b (USC, VSI).
- Nel caso della lettera b andrebbe esaminato se, per le banche dati il cui scopo è la prevenzione e l'accertamento di crimini, non si possano prevedere criteri generali volti a limitare il dovere di informare e il diritto a essere informati (UDC).
- Occorrerebbe infine precisare le nozioni di „terzi“ e di "interessi preponderanti" di cui alla lettera b (BS).

6.7.2 Motivi supplementari di diniego suscettibili di essere invocati da un organo federale (art. 9 cpv. 2)

Il PS e due organizzazioni (GDS, USS) chiedono lo stralcio o la modifica del capoverso. Soltanto in virtù di una disposizione legale un organo statale può avere il diritto di negare il rilascio di informazioni; si tratta inoltre di una grave lesione dei diritti della personalità degli interessati.

6.7.3 Diniego di privati quando lo esigono interessi preponderanti e a condizione di non comunicare a terzi i dati (art. 9 cpv. 3)

Cinque organizzazioni (FSHG/Lega nazionale di hockey su ghiaccio/Associazione svizzera di football/ Lega nazionale svizzera di football⁸, swissolympic) ritengono troppo severe le condizioni cumulative cui è subordinato il diniego di informazioni. Limitare la possibilità di un diniego ai soli casi in cui i dati non vengono comunicati a terzi non è un'opzione praticabile. Nel caso di manifestazioni sportive, il trasferimento di dati è indispensabile a garantire la sicurezza; in tal caso è determinante che gli interessati non apprendano quali dati riguardanti le loro persone siano noti ai responsabili della sicurezza.

6.7.4 Dovere di fornire le informazioni in seguito, non appena sia cessato il motivo del rifiuto (art. 9 cpv. 5)

Otto organizzazioni (economiesuisse, Unione degli imprenditori, Datenschutz-Forum, dcl, santésuisse, swissbanking, Swisscom, ASA) avversano il dovere di informare a posteriori proposto dall'avamprogetto. Tale dovere comporterebbe all'atto pratico oneri e problemi sproporzionati dal profilo organizzativo e amministrativo; gli interessati potrebbero presentare una nuova domanda in qualsiasi momento. La disposizione va stralciata (economiesuisse, Unione degli imprenditori, santésuisse, swissbanking, Swisscom, ASA). Va quantomeno ridimensionato il lasso di tempo in cui tale obbligo sussiste (Datenschutz-Forum) o ne andrebbe definita con più precisione la portata (dcl).

6.8 Trattamento di dati da parte di terzi (art. 10a)

Il Canton VS e il Datenschutz- Forum condividono il fatto che la disposizione di cui all'articolo 14 LPD sia trasferita dalla parte relativa al diritto pubblico alla parte generale.

Cinque organizzazioni (santésuisse, USC, swissbanking, ASA, VSI) ritengono che la nuova lettera c non contenga alcun elemento di novità materiale e ne richiedono pertanto lo stralcio.

Quattordici Cantoni (AG, AR, BE, BL, BS, GL, GR, LU, NE, NW, OW, SH, VD, ZH), il PS e quattro organizzazioni (DSB, GDS, frc, FPC) reputano insufficiente – quantomeno in prospettiva – il previsto completamento dell'articolo 14 LPD mediante l'accenno all'obbligo del mandante di garantire la sicurezza dei dati e propongono altre aggiunte, in particolare l'inserimento di espliciti limiti materiali.

Una legge formale dovrebbe disciplinare le seguenti questioni: diritti o obblighi di impartire istruzioni e di effettuare controlli del mandante; garanzia della sicurezza dei dati da parte del mandatario (strategia di sicurezza, misure tecniche e organizzative); comunicazione a subappaltatori, diritti degli interessati e obblighi di riservatezza particolari (AG, AR, BE, BL, GL, GR, LU, NE, NW, OW, SH, VD, ZH; DSB, GDS). Nella disposizione vanno inoltre integrate norme concernenti la responsabilità civile e penale dei terzi nonché gli obblighi di impartire istruzioni e di effettuare controlli del mandante (PS; frc).

La Camera Fiduciaria propone una formulazione più concreta della lettera c – analoga a quella prevista dalla direttiva sull'outsourcing della Commissione fede

⁸ Parere comune

rale delle banche. Il mandante dev'essere tenuto a verificare periodicamente la sicurezza dei dati presso i terzi, avvalendosi se del caso di rapporti redatti da organi di controllo riconosciuti.

6.9 Abrogazione dell'obbligo per i privati di notificare le collezioni (art. 11 e 20a)

Il Canton FR, il PLS e tre organizzazioni (SSSP, TCS, VIT) accolgono con favore l'abrogazione dell'obbligo per i privati di notificare le loro collezioni di dati.

Tre organizzazioni (Centre Patronal, Chambre vaudoise des arts et métiers, FRI) mettono in dubbio anche la necessità di assoggettare le autorità federali all'obbligo di notificare le collezioni e per motivi economici ne sostengono l'abrogazione. Anche il Canton FR si chiede se non sia opportuno esentare anche le autorità da tale obbligo. La FSA condivide per contro il mantenimento dell'obbligo di notifica nei confronti degli organi federali.

Alla luce del proposto inasprimento degli obblighi di informazione, dieci Cantoni (AG, BE, BL, LU, NE, NW, OW, SH, VD, ZH) e tre organizzazioni (DSB, USC, VSI) non muovono obiezioni nei confronti dell'abrogazione dell'obbligo per i privati di notificare le collezioni, chiedendosi nondimeno se tale normativa sia coerente. Con ogni probabilità, i registri soddisfano con maggiore efficacia le esigenze di trasparenza (USC, VSI). Si menzionano varie possibili alternative:

- la soppressione generale dei registri (in tal senso anche il Canton UR e la FPC);
- il mantenimento dei registri con il contemporaneo adeguamento al diritto dell'UE (in tal senso anche GR; kf; FPC);
- una limitazione dell'obbligo di notificare – sia per i privati, sia per le autorità – alle sole collezioni contenenti dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità (in tal senso anche AR, GL e GR).

Il Canton GE avalla l'abrogazione dell'obbligo di notificare le collezioni soltanto a condizione che gli interessati i cui dati degni di particolare protezione o profili della personalità sono stati raccolti a loro insaputa vengano informati conformemente all'articolo 7a.

Due Cantoni (BS, GR) e sei organizzazioni (economiesuisse, Unione degli imprenditori, Datenschutz-Forum, frc, swissbanking, ASA) si oppongono all'abrogazione dell'obbligo di notificare le collezioni.

A sostegno di tale posizione vengono adottati gli argomenti seguenti: i registri sono lo strumento più semplice per veicolare i fondamenti e il contenuto di una collezione di dati (GR). Il vigente articolo 11 LPD va lasciato inalterato, in quanto i registri tengono sufficientemente conto, e in modo efficiente, delle esigenze di trasparenza (economiesuisse, Unione degli imprenditori, swissbanking, ASA). L'obbligo di notificare le collezioni viene preferito agli obblighi di informare proposti (Datenschutz-Forum). I registri agevolano gli interessati nell'esercizio dei loro diritti; l'abrogazione dell'obbligo di notificare le collezioni non è pertanto convincente (frc). Il problema dell'efficacia del controllo nei confronti dei detentori di collezioni rimane insoluto; nei Cantoni le esperienze con i registri sono inoltre state complessivamente buone (BS). L'abrogazione dell'obbligo di notificare andrebbe ripensato anche nell'ottica di un'armonizzazione con il diritto dell'UE (BS).

6.10 Lesioni della personalità (art. 12 cpv. 2 lett. a)

Il PS e l'USS chiedono lo stralcio dell'articolo 12 capoverso 2 LPD, in quanto la nozione di „motivo giustificativo“ è a loro giudizio troppo ampia per poter fungere da base legale di una deroga a principi fondamentali della legge.

6.11 Azioni e procedura (art. 15 cpv. 1 e 3; art. 15a)

Sei Cantoni (GE, GL, SO, VD, UR, VS), tre partiti (PLR, Giovani Liberali Radicali, PLS) e tre organizzazioni (FMH, FSP, Pubblicità Svizzera) condividono il proposto potenziamento della tutela giuridica degli interessati. È accolta con favore l'estensione del campo d'applicazione dell'articolo 15 al trattamento di qualsiasi categoria di dati (GE).

Dodici Cantoni (AR, AG, BE, BL, GR, LU, NE, NW, OW, SH, SZ, VD) e sei organizzazioni (acsi, GDS, DSB, kf, FPC, Pro mente sana) pongono in risalto le difficoltà pratiche di affermazione dei diritti riconosciuti agli interessati e per migliorarne la posizione propongono l'adozione delle seguenti misure supplementari:

- nell'ambito del diritto privato sarebbe eventualmente opportuno dotare gli interessati di strumenti più incisivi che consentano loro di far valere i propri diritti (AG, BE, BL, GR, LU, NE, NW, OW, SH, VD; GDS, DSB, kf, FPC), come prevedono ad esempio le legislazioni in materia di lavoro o di locazione. Ciò facendo, occorrerebbe nondimeno tenere conto del fatto che il diritto in materia di protezione dei dati non concerne unicamente rapporti contrattuali (BE);
- occorrerebbe esaminare se sia il caso di rendere di principio gratuita, anche in sede civile, l'affermazione dei diritti giusta la LPD (AR);
- si potrebbe alleviare l'onere probatorio a carico degli interessati, analogamente a quanto previsto dalla legge federale contro la concorrenza sleale (RS 241; acsi);
- i diritti delle persone che per motivi di ordine psichico non sono in grado di avvalersi degli strumenti giuridici a loro disposizione potrebbero essere meglio tutelati mediante misure preventive la cui adozione e verifica andrebbero delegate all'Incaricato della protezione dei dati (Pro mente sana).

Il Canton FR e undici organizzazioni (economiesuisse, Unione degli imprenditori, santésuisse, USC, swissbanking, Swisscom, TCS, VIT, ASA, VSI, ASSP) chiedono lo stralcio dell'articolo 15a. Essi rilevano che la mozione „Maggiore trasparenza“ non esige una simile procedura. Si constata inoltre – soprattutto nei casi in cui esiste un rapporto contrattuale – la presenza di un considerevole rischio di abusi; si prevedono poi difficoltà pratiche di attuazione. Si ritiene che i diritti degli interessati siano tutelati a dovere dagli attuali strumenti di procedura civile.

Tre partecipanti alla consultazione (dcl, VIT [proposta in via subordinata]; Lehmann) chiedono che il termine „trattamento“ figurante all'articolo 15a capoverso 1 venga precisato. Tale nozione comprende anche la conservazione e la distruzione dei dati; è difficile che l'opposizione possa riguardare tali due attività (B. Lehmann). Il VIT propone di permettere esclusivamente la conservazione, l'archiviazione o la memorizzazione dei dati fino a che non sia stata pronunciata una decisione sull'opposizione o fino al ritiro di quest'ultima, a meno che il detentore della collezione di dati non faccia valere entro 10 giorni un motivo giustificativo.

Secondo vari partecipanti alla consultazione (FSA, Verband Kreditbanken, ZEK, ASA [proposta in via subordinata]; B. Lehmann) non è chiaro se il trattamento dei

dati permanga vietato anche dopo che la persona interessata sia venuta a conoscenza del motivo giustificativo. A tal proposito, essi rilevano quanto segue:

- qualora sia manifestamente dato un motivo giustificativo, il trattamento dei dati deve poter proseguire anche quando è pendente un'opposizione. In caso contrario, il trattamento dei dati ne risulterebbe ostacolato in modo inaccettabile (Verband Kreditbanken, ZEK, ASA [proposta in via subordinata]; Lehmann).
- v'è da chiedersi se il diritto di opposizione decada allo scadere del termine previsto dal capoverso 3. Se così non fosse, sarebbe sempre possibile proporre una nuova opposizione (B. Lehmann).
- La persona interessata è tenuta a rifondere i danni eventualmente cagionati dall'opposizione (FSA)?

Le nuove disposizioni hanno inoltre dato adito alle osservazioni seguenti:

- dieci Cantoni (AR, AG, BE, BL, GR, LU, NW, OW, SH, ZH) e due organizzazioni (GDS, DSB) rilevano che la nuova terminologia adottata – in particolare le nozioni di „opposizione“ e di „sospensione del trattamento“ - sollevano problemi d'interpretazione o andrebbero precisate.
- La legge dovrebbe prevedere un termine entro il quale il detentore di collezioni di dati deve far valere gli eventuali motivi giustificativi (BS, VD).
- Il termine entro il quale adire il giudice (art. 15a cpv. 3) andrebbe portato da 10 a 30 giorni (PLS).
- La rigida eccezione prevista a favore dei dati pubblicati in un mezzo di comunicazione sociale a carattere periodico (art. 15a cpv. 4) è sconcertante nella misura in cui sono in causa dati personali degni di particolare protezione o profili della personalità (Pubblicità Svizzera).
- La procedura prevista dall'articolo 15 capoverso 3 provocherebbe un inutile aumento delle azioni di opposizione. Sarebbe opportuno precisare che le collezioni di dati aventi finalità commerciali o il cui blocco comporta pregiudizi irreparabili possono essere bloccate soltanto se viene garantito il risarcimento di danni eventuali (SWICO).
- B. Lehmann ritiene che, così com'è strutturato, il diritto di opposizione non sia compatibile con la direttiva europea sulla protezione dei dati.

6.13 Organo responsabile (art. 16 cpv. 3 e 4)

Tredici Cantoni (AG, BE, BL, BS, GL, GR, LU, NW, OW, SH, SZ, TG, ZH) e tre organizzazioni (DSB, FSP, santésuisse) condividono in linea di principio i nuovi poteri di controllo riconosciuti alle autorità federali nei confronti di organi cantonali o terzi unitamente ai quali trattano dati.

Essi sostengono nondimeno che anche gli organi cantonali dovrebbero essere abilitati a operare controlli nei confronti di organi federali se questi ultimi collaborano al trattamento di collezioni di dati allestite sulla base del diritto cantonale (AG, BE, BL, BS, GL, GR, LU, NW, OW, SH, SZ, ZH; DSB). Il Canton TG chiede che i criteri applicati vengano resi noti preventivamente. Santésuisse sottolinea che nel campo dell'assicurazione obbligatoria di base gli assicuratori malattia assolvono le funzioni di organi federali e sarebbero quindi abilitati a effettuare controlli quando trattano dati congiuntamente con fornitori di prestazioni.

Due Cantoni (FR, VD) avversano la prevista attività di controllo delegata agli organi federali, adducendo motivi di principio e di ordine pratico (FR) e affermando che

l'attività di controllo dell'Incaricato della protezione dei dati non deve essere potenziata (VD).

Il Canton TG propone inoltre di abilitare organi federali e cantonali a concludere convenzioni sull'esercizio di tale controllo.

6.14 Fondamenti giuridici (art. 17 cpv. 2)

Il Canton GE plaude alla modifica introdotta mediante il capoverso 2 lettera c, la quale consente il trattamento di dati accessibili a tutti soltanto se gli interessati non vi si sono espressamente opposti.

Sette Cantoni (BL, GR, LU, NW, OW, SH, VD), i GDS e i DSB sono dell'opinione che tale completamento non introduca alcun elemento di novità rispetto al diritto vigente. Parte di tali partecipanti alla consultazione reputa inoltre poco chiaro il rapporto tra l'opposizione prevista da questo articolo e quella di cui all'articolo 15a (LU, NW, OW, SH, VD; DSB).

Il PS e l'USS chiedono lo stralcio del capoverso 2 lettera c. Essi temono che la disposizione possa fungere da base legale per la collezione e la registrazione di dati personali degni di particolare protezione – come ad esempio le opinioni politiche espresse pubblicamente da una persona determinata. Ciò potrebbe compromettere gravemente la libertà di espressione. La SIUG ritiene che la raccolta e il trattamento automatici di dati personali degni di particolare protezione andrebbero vietati anche nel caso in cui tali dati siano stati oggetto di pubblicazioni distinte; si pensi soprattutto al caso in cui un collegamento automatizzato di tali dati permetta l'allestimento di profili della personalità.

6.15 Trattamento automatizzato dei dati prima dell'entrata in vigore di una base legale formale (art. 17a)

Tre Cantoni (GL, JU, VS), due partiti (Giovani Liberali Radicali, PLS) e quattro organizzazioni (frc, FSP, SSSP, Pubblicità Svizzera) approvano espressamente la nuova disposizione, secondo la quale il Consiglio federale può, a determinate condizioni, autorizzare un trattamento automatizzato di dati prima dell'entrata in vigore di una base legale formale.

Nonostante l'approvazione di principio vengono avanzate anche alcune riserve: il termine di tre anni è troppo lungo (Giovani Liberali Radicali); il ricorso a tale disposizione dovrebbe essere ammesso soltanto in casi eccezionali, per ragioni di urgenza (GL); tutti i meccanismi di protezione devono essere attivi già nel corso della fase sperimentale (frc). In tale contesto occorre riconoscere all'Incaricato della protezione dei dati poteri più ampi di quanto non sia la semplice facoltà di emettere raccomandazioni (JU).

Dodici Cantoni (AG, AR, BL, GR, LU, NE, NW, OW, SH, SO, VD, ZH), il PS e tre organizzazioni (GDS, DSB, FPC) chiedono lo stralcio della disposizione. Non si comprende per quale motivo si dovrebbe rinunciare alla garanzia di una base legale formale proprio nel caso del trattamento automatizzato di dati personali degni di particolare protezione.

Viene proposta – perlopiù in subordine - una serie di inasprimenti:

- restringere i progetti pilota all'istituzione di procedure di richiamo (BL, BS, LU, NE, NW, OW, SH, ZH; DSB);
- vietare l'esercizio sperimentale se l'Incaricato della protezione dei dati emette parere negativo (AG, LU, NW, OW, VD; DSB), oppure prevedere la possibilità di scavalcare tale parere negativo soltanto in presenza di motivi cogenti (AR);
- esigere che le condizioni di cui al capoverso 1 lettere a-c siano realizzate cumulativamente (AG, AR, GL, LU, NW, OW, SZ, VD; DSB);
- stabilire una durata massima dell'esercizio sperimentale o inasprire la normativa precisando che non è sufficiente presentare un disegno in Parlamento entro il termine (BL, GL, GR, LU, NE, NW, OW, SH, ZH; DSB, Centre Patronal, Chambre vaudoise des arts et métiers, FRI).

6.16 Comunicazione di dati da parte di organi federali (art. 19 cpv. 1 lett. b, c ed e)

Lettera b: sei Cantoni (GR, LU, NW, OW, SH, VD) e i DSB approvano espressamente la disposizione (consenso della persona interessata nel caso specifico conformemente alle esigenze di cui ai cpv. 4 e 5).

Lettera c: sei Cantoni (GR, LU, NW, OW, SH, VD) e i DSB sono dell'opinione che – come nel caso della disposizione di cui all'articolo 17 capoverso 2 – tale motivo giustificativo (assenza di opposizione espressa alla comunicazione di dati accessibili a tutti) non sia chiaro. Il PS e l'USS respingono la modifica proposta.

Lettera e: nove Cantoni (BE, BL, GR, LU, NE, NW, OW, VD, ZH) e i DSB reputano che non sia stato motivato a dovere per quale ragione sia necessario prevedere il motivo giustificativo di cui alla lettera e (dati concernenti l'attività pubblica di un personaggio pubblico). Due Cantoni (AR, GL) e tre organizzazioni (Centre Patronal, Chambre vaudoise des arts et métiers, FRI) respingono la proposta di modifica.

La SWX propone un nuovo articolo 19 capoverso 3 primo periodo dal tenore seguente: „*Gli organi federali possono permettere l'accesso a dati personali mediante una procedura di richiamo, qualora ciò sia previsto esplicitamente o lo richieda lo scopo di una legge in senso formale.*“

6.17 Registro delle collezioni di dati degli organi federali (art. 20a)

Cfr. n. 6.9

6.18 Offerta dei documenti all'Archivio federale (art. 21)

Il Canton SZ propone di prevedere nella legge che la distruzione di dati personali sia oggetto di un verbale.

6.19 Statuto dell'Incaricato della protezione dei dati (art. 26 cpv. 2 e 3)

Il Canton GE e due organizzazioni (Datenschutz-Forum, FSA) condividono espressamente il previsto rafforzamento dell'indipendenza dell'Incaricato – grazie all'attribuzione di un preventivo a sé stante.

Cinque Cantoni (BL, LU, NW, OW, VD) e tre organizzazioni (DSB, FMH, kf) chiedono che la norma sia completata. La disposizione dovrebbe prevedere che il preventivo dell'Incaricato della protezione dei dati sia „adeguato“; le sue competenze

nell'ambito del diritto privato sarebbero ampliate; per assolvere tali compiti, egli necessiterà di risorse corrispondenti.

Il Centre Patronal e la Chambre vaudoise des arts et métiers non ritengono tuttavia necessaria la funzione di Incaricato della protezione dei dati. Qualora tale necessità non dovesse essere comprovata, la funzione di Incaricato andrebbe soppressa.

6.20 Legittimazione a ricorrere dell'Incaricato della protezione dei dati contro decisioni dei Dipartimenti o della Cancelleria federale (art. 27 cpv. 6)

Dieci Cantoni (AG, BL, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SH, VD), tre partiti (PLR, Giovani Liberali Radicali, PLS), otto organizzazioni (Datenschutz-Forum, DSB, GDS, FMH, frc, FSP, kf, FSA) e B. Lehmann approvano l'introduzione di un diritto di ricorso a favore dell'Incaricato della protezione dei dati.

Cinque organizzazioni (Centre Patronal, Chambre vaudoise des arts et métiers, FRI, SantéSuisse, ASA) bocciano l'innovazione. Di norma non è giudizioso abilitare organi federali a ricorrere contro altri organi federali; si tratta di una soluzione estranea al diritto svizzero (Centre Patronal, Chambre vaudoise des arts et métiers, FRI, ASA). Occorre rispettare la volontà chiaramente espressa dall'Assemblea federale, che si è opposta all'introduzione di tale diritto di ricorso; la compatibilità della legislazione svizzera in materia di protezione di dati con il Protocollo aggiuntivo va garantita altrimenti (santésuisse).

Il Tribunale federale, il PLR e la FSA chiedono di precisare se l'Incaricato della protezione dei dati possa impugnare una decisione della Commissione federale della protezione dei dati dinanzi al Tribunale federale. Qualora tale diritto di ricorso non sia dato, è lecito chiedersi se ciò sarebbe in sintonia con l'articolo 1 numero 2a del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione STE 108. Non si giustificerebbe inoltre una disparità di trattamento nei confronti della Commissione della protezione dei dati (PLR).

Si chiede infine che anche le autorità di vigilanza cantonali vengano abilitate a ricorrere (AG, BL, GR, LU, NW, OW, SH, VD; DSB).

6.21 Sorveglianza sugli organi cantonali (art. 27a)

I Cantoni di GE e JU condividono l'ampliamento dei poteri di sorveglianza dell'Incaricato della protezione dei dati nei confronti degli enti amministrativi cantonali.

Il Canton VD respinge la disposizione, poiché la maggioranza dei Cantoni dispone di una propria legislazione in materia di protezione dei dati. Non si ritiene necessario istituire un ulteriore strumento di sorveglianza nell'ambito dell'esecuzione federalista.

Dodici Cantoni (AG, AR, BE, GL, GR, LU, NE, NW, OW, SH, SZ, ZH) e i DSB dubitano che la disposizione proposta sia conciliabile con la ripartizione tra competenze federali e competenze cantonali in materia di protezione dei dati.

Il PS e l'USS chiedono, oltre all'innovazione proposta, un potenziamento ulteriore dei poteri di sorveglianza dell'Incaricato della protezione dei dati limitatamente ai dati raccolti nell'ambito di un concordato intercantonale.

La disposizione proposta ha inoltre dato adito alle seguenti proposte e osservazioni:

- la legge dovrebbe prevedere che le autorità di sorveglianza federali siano tenute a coordinare la loro attività di vigilanza con quella delle autorità cantonali (AG, AR, BE, BL, GL, GR, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SZ, ZH; DSB);
- le autorità di sorveglianza cantonali dovrebbero a loro volta essere abilitate a verificare il livello di protezione dei dati garantito dalle autorità federali (AG, BE, BS, GR, LU, NE, NW, OW, SH, ZH; DSB);

6.22 Competenze dell'Incaricato della protezione dei dati nel settore privato (art. 29 cpv. 1 lett. b, c, d e cpv. 2)

Sei Cantoni (BL, LU, NW, SH, VD, ZH) e i DSB approvano l'ampliamento dei poteri dell'Incaricato della protezione dei dati nel settore privato. Per assolvere ai nuovi compiti, l'Incaricato della protezione dei dati va dotato degli strumenti corrispondenti (BL, LU, NW, VD, ZH; DSB).

La FRI si oppone alla possibilità per l'Incaricato della protezione dei dati di ricorrere nel settore privato, anche nella misura oggi riconosciutagli. Difendere i propri diritti è infatti compito esclusivo degli interessati.

Il Datenschutz-Forum osserva che nei suoi rapporti o in dichiarazioni pubbliche l'Incaricato della protezione dei dati considera talvolta inammissibili taluni trattamenti di dati. In simili casi, i detentori di collezioni di dati interessati dovrebbero avere la possibilità di sollecitare una raccomandazione dell'Incaricato oppure di indurre la Commissione della protezione dei dati, mediante un'azione di accertamento, a esaminare la liceità del trattamento.

6.22.1 Facoltà di accertare i fatti quando il trattamento riguarda dati degni di particolare protezione o profili della personalità (art. 29 cpv. 1)

Quattro organizzazioni (economiesuisse, Unione degli imprenditori, santésuisse, ASA) sono favorevoli a uno stralcio della lettera b. A loro giudizio, tale innovazione non è richiesta dalla mozione „Maggiore trasparenza“. Il giudizio di eventuali lesioni della personalità dovrebbe permanere di competenza dei tribunali civili.

6.22.2 Diritto dell'Incaricato di consultare gli atti (art. 29 cpv. 2)

Cinque organizzazioni (economiesuisse, Unione degli imprenditori, santésuisse, swissbanking, ASA) chiedono che si rinunci al diritto dell'Incaricato della protezione dei dati di esigere la produzione di un inventario delle collezioni nell'ambito dell'accertamento dei fatti.

La richiesta è motivata nel modo seguente: l'innovazione non è richiesta dalla mozione „Maggiore trasparenza“ (economiesuisse/ Unione degli imprenditori, santésuisse, ASA); stando al testo della disposizione, inoltre, tale diritto interesserebbe *tutte* le collezioni di dati, mentre secondo il vigente articolo 11 LPD le collezioni di dati devono essere notificate soltanto in casi determinati (swissbanking).

6.23 Disposizioni penali (art. 34)

Sette organizzazioni (economiesuisse, Unione degli imprenditori, SWICO, Swiscom, ASA, VIT, ASSP) e B. Lehmann si oppongono a che venga comminata una pena in caso di violazione degli obblighi di informare. Tali obblighi sarebbero infatti definiti – quantomeno in parte – con insufficiente precisione; la comminatoria di una pena in caso di una loro violazione non sarebbe conforme al principio della determinatezza della base legale e, quindi, neppure a quello della legalità sancito dal diritto penale.

Quindici Cantoni (AR, AG, BL, GE, GL, GR, LU, NW, OW, SH, SO, SZ, UR, VD, ZH) e sei organizzazioni (acsi, frc, GDS, DSB, kf, FPC) chiedono di estendere la disposizione penale ad altre fattispecie.

La prosecuzione del trattamento a dispetto dell'opposizione dovrebbe ad esempio essere perseguibile d'ufficio (AG, BL, GR, LU, NW, OW, SH, VD, ZH; acsi, GDS, DSB, kf, FPC). La disposizione dovrebbe almeno enunciare che il detentore di collezioni di dati è penalmente perseguibile se non sospende o non cessa il trattamento dei dati (AR, GL, SO, SZ, UR; frc). La comminatoria penale dovrebbe riferirsi anche a una violazione dell'articolo 4, poiché la raccolta dei dati è il presupposto di qualsiasi trattamento (GE).

6.24 Esecuzione da parte dei Cantoni (art. 37 cpv. 1)

Due Cantoni (VD, ZH), i Giovani Liberali Radicali e il FSP accolgono con favore la proposta di definire standard minimi per le norme cantonali di protezione dei dati.

Sette Cantoni (AG, BE, BL, LU, NW, OW, SH) e i DSB sono dell'avviso che i Cantoni non dovrebbero essere tenuti a tenere registri delle collezioni di dati. Tali registri avrebbero poco senso soprattutto nei Cantoni che conoscono il principio della trasparenza.

Secondo due Cantoni (GL, ZH) e B. Lehmann, la legge dovrebbe definire quando sia garantito un livello di protezione adeguato.

Il Canton BE rileva che l'articolo 37 ingerisce in misura notevole nella sovranità cantonale in materia di protezione dei dati. Sarebbero pertanto auspicabili maggiori spiegazioni riguardo agli effetti della revisione sui Cantoni.

6.25 Disposizioni transitorie

Il Canton GL e SWX reputano che il termine transitorio sia troppo breve. Il Canton GL ritiene adeguato un termine pari almeno a due anni.

Il Canton GE è dell'opinione che non siano salvaguardati gli interessi di coloro i cui dati personali sono stati raccolti senza informare l'Incaricato della protezione dei dati. I detentori di collezioni di dati devono essere tenuti a informare gli interessati conformemente alle esigenze di cui all'articolo 7a, e ciò sotto comminatoria delle nuove pene previste dall'articolo 34. A tal fine si potrebbe prolungare di un anno il termine transitorio e prevedere una clausola eccezionale analoga a quella di cui all'articolo 7a capoverso 3 (obbligo d'informare a meno che ciò non esiga mezzi sproporzionati).

La FSA chiede di precisare che la consultazione dei dati già raccolti e registrati deve permanere garantita e che il dovere di informare di cui all'articolo 7a si applica ai dati raccolti durante il termine transitorio.

Per ragioni inerenti alla certezza del diritto, Swissbanking chiede che le disposizioni transitorie prevedano espressamente la non retroattività del dovere di informare di cui all'articolo 7a.

B. Lehmann deplora il fatto che non sia stato previsto un termine transitorio concernente la modifica di cui all'articolo 8.

Procedura di consultazione concernente la revisione parziale della legge federale sulla protezione dei dati (LPD) e il protocollo aggiuntivo alla Convenzione per la protezione delle persone in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale concernente le autorità di controllo e i flussi internazionali di dati

Liste der Vernehmlassungsadressaten / Liste des destinataires / Elenco dei destinatari

1. Eidgenössische Gerichte / Tribunaux fédéraux / Tribunali federali

- | | |
|---|--|
| - Tribunale federale svizzero
Mon-Repos
1000 Losanna 14 | - Tribunale federale
delle assicurazioni
Adligenswilerstrasse 24
6006 Lucerna |
|---|--|

2. Kantonsregierungen /Gouvernements cantonaux / Governi cantonali

- | | |
|---|--|
| - Staatskanzlei des Kantons Zürich
Kaspar Escher-Haus
8090 Zurigo | - Staatskanzlei des Kantons Bern
Postgasse 68
3000 Berna 8 |
| - Staatskanzlei des Kantons Luzern
Bahnhofstrasse 15
6002 Lucerna | - Standeskanzlei des Kantons Uri
Justizdirektion
Postfach
6460 Altdorf 1 |
| - Staatskanzlei des Kantons Schwyz
Postfach
6431 Svitto | - Staatskanzlei des Kantons Obwalden
Justiz- und Sicherheitsdepartement
Rathaus
6060 Sarnen |
| - Staatskanzlei des Kantons Nidwalden
Rathaus
6370 Stans | - Regierungskanzlei des Kantons Glarus
8750 Glarona |
| - Staatskanzlei des Kantons Zug
Postfach 156
6301 Zugo | - Chancellerie d'Etat du Canton de Fribourg
1700 Friburgo |

- Staatskanzlei des Kantons Solothurn
Bau- und Justizdepartement
Rathaus
4509 Soletta
- Staatskanzlei des Kantons Basel-Stadt
Rathaus
Postfach
4001 Basilea
- Landeskanzlei des Kantons Basel-Landschaft
Rathausstrasse 2
4410 Liestal
- Staatskanzlei des Kantons Schaffhausen
Rathaus
8200 Sciaffusa
- Kantonskanzlei des Kantons Appenzell Ausserrhoden
9100 Herisau
- Ratskanzlei des Kantons Appenzell Innerrhoden
9050 Appenzello
- Staatskanzlei des Kantons St. Gallen
Regierungsgebäude
9001 San Gallo
- Standeskanzlei des Kantons Graubünden
7001 Coira
- Staatskanzlei des Kantons Aargau
5001 Aarau
- Staatskanzlei des Kantons Thurgau
8510 Frauenfeld
- Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino
6501 Bellinzona
- Chancellerie d'Etat du Canton de Vaud
Château cantonal
1014 Losanna
- Chancellerie d'Etat du Canton du Valais
1951 Sion
- Chancellerie d'Etat du Canton de Neuchâtel
Château
2001 Neuchâtel
- Chancellerie d'Etat du Canton de Genève
Rue de l'Hôtel-de-Ville 2
1211 Ginevra 3
- Chancellerie d'Etat du Canton du Jura
Rue du 24-Septembre 2
2800 Delémont

3. Politische Parteien / Partis politiques / Partiti politici

- Partito liberale-radical svizzero (PLR) - Partito popolare democratico svizzero (PPD)
Casella postale 6136
3001 Berna
Casella postale 5835
3001 Berna
- Partito socialista svizzero (PS) - Unione democratica di centro (UDC)
Casella postale
3001 Berna
Brückfeldstrasse 18
3000 Berna 26
- Partito liberale svizzero (PLS) - Partito svizzero del Lavoro (PSdL) - POP
Casella postale 7107
Spitalgasse 32
3001 Berna
25, rue du Vieux-Billard
Casella postale 232
1211 Ginevra 8
- Partito evangelico svizzero (PEV) - Partito ecologista svizzero (I Verdi)
Josefstrasse 32
Casella postale 7334
8023 Zurigo
Waisenhausplatz 21
3011 Berna
- Democratici Svizzeri (DS) - Lega dei Ticinesi
Casella postale 8116
3001 Berna
Casella postale 2311
Via Monte Boglia 7
6901 Lugano
- Partito cristiano-sociale (PCS) - Unione Democratica Federale (UDF)
Signora Monika Bloch Süss
Presidente PCS
Bruneggweg 4
8002 Zurigo
Casella postale 717
3607 Thun
- Alleanza verde e Sociale (AVeS)
Neubrückestrasse 17
3012 Berna

4. Spitzenverbände der Wirtschaft / Associations faïtières de l'économie / Federazioni centrali dell'economia

- economiesuisse - Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM)
Federazione delle imprese svizzere
Hegibachstrasse 47
Casella postale
8032 Zurigo
Schwarztorstrasse 26
3001 Berna
- Unione svizzera degli imprenditori - Unione svizzera dei contadini (USC)
Hegibachstrasse 47
Casella postale
8032 Zurigo
Haus der Schweizer Bauern
Laurstrasse 10
5201 Brugg

- Associazione svizzera dei banchieri (swissbanking)
 Aeschenplatz 7
 Casella postale 4182
 4002 Basilea
- Unione sindacale svizzera (USS)
 Monbijoustrasse 61
 Casella postale 64
 3000 Berna 23
- Federazione svizzera dei sindacati cristiani (FSSC)
 Hopfenweg 21
 Casella postale 5775
 3001 Berna
- Federazione delle società svizzere degli impiegati (FSI)
 Hopfenweg 21
 Casella postale 8552
 3001 Berna
- Società svizzera degli impiegati di commercio (SIC Svizzera)
 Hans Huber-Strasse 4
 Casella postale 687
 8027 Zurigo

5. Weitere Organisationen und Verbände / Autres organisations et associations / Altre organizzazioni e associazioni

- Associazione consumatrici della Svizzera italiana (ACSI)
 Via Lambertenghi 4
 6900 Lugano
- Associazione scientifica per la promozione dei diritti economici e della tutela dei consumatori (ADC)
 Toblerstrs. 97/Neuhausstr. 4
 Casella postale 763
 8044 Zurigo
- Fondazione per la protezione dei consumatori (FPC)
 Monbijoustrasse 61
 Casella postale
 3000 Berna 23
- Konsumentenforum Schweiz (KF)
 Grossmannstrasse 29
 Casella postale 294
 8037 Zurigo
- Fédération romande des consommateurs
 Rue de Genève 7
 Casella postale 2820
 1002 Losanna
- Concordato degli assicuratori Malattia Svizzeri (CAMS)
 Römerstrasse 20
 Casella postale
 4502 Soletta
- Associazione Svizzera d'Assicurazioni ASA
 C.F. Meyer-Strasse 14
 Casella postale 4288
 8022 Zurigo
- Società svizzera dei giuristi (SSG)
 Casella postale 1954
 4001 Basilea

- Unione Svizzera Creditreform (USC)
 Teufenerstr.36
 9000 San Gallo
- Verband Schweiz. Kreditbanken und
 Finanzierungsinstitute
 Löwenstr. 55/57
 8023 Zurigo

- Schweiz. Adressen- und Werbezen-
 trale (AWZ)
 Hirschengraben 7
 3001 Berna
- Verband von Wirtschaftsauskunftei-
 en in der Schweiz (VWA)
 c/o Dun & Bradstreet (Schweiz) AG
 Casella postale
 8010 Zurich

- Conferenza svizzera sull'informatica
 (CSI)
 Petersgraben 52
 Casella postale
 4003 Basilea
- Schweizer Direktmarketing Verband
 (SDV)
 Casella postale
 8708 Männedorf

- Federazione svizzera dei giornalisti
 (FSG)
 Grand-Places 14a
 Casella postale 316
 1701 Friburgo
- Associazione svizzera dei librai e de-
 gli editori (SBVV)
 Alderstr. 40
 Casella postale
 8034 Zurigo

- Swiss Mail, die Private Post
 Vertragsorganisationen
 Birsigstr. 79
 4054 Basilea
- La Posta Svizzera
 Viktoriastr. 21
 3030 Berna

- SwissICT
 Badstr. 7
 Casella postale 1345
 5401 Baden
- Pubblicità svizzera
 Kappelergasse 14
 8022 Zurigo

- Stiftung der Schweizer Werbung für
 die Lauterkeit in der kommerziellen
 Kommunikation
 Kappelergasse 14
 Casella postale 4675
 8022 Zurigo
- Information Systems audit and control
 association (ISACA)
 c/o Daniela S. Gschwend
 Swiss Re
 Mythenquai 50/60
 8022 Zurigo

- DSB+CPD. CH
 c/o Markus Siegenthaler
 Justiz-, Gemeinde und Kirchensdirek-
 tion des Kantons Bern
 Datenschutzaufsichtsstelle
 Münstergasse 2
 3011 Berna
- Cassa di compensazione cantonale
 Conferenza delle casse di compen-
 sazione cantonali
 Casella postale 368
 9016 San Gallo
- Cassa di compensazione EXFOUR
 Associazione delle casse di compen-
 sazione professionali
 Casella postale
 4010 Basilea
- Ufficio AI
 Conferenza degli Uffici AI
 Stansstadenstrasse 54
 6371 Stans
- INSAI
 Istituto nazionale svizzero di assicura-
 zione contro gli infortuni
 Fluhmattstrasse 1
 6004 Lucerna
- ASIP
 Associazione svizzera delle istituzioni
 di previdenza
 Signor Walser
 Talstrasse 20
 8001 Zurigo
- Associazione dei medici cantonali
 della Svizzera
 Dr. med. H. Binz
 Presidente
 Gesundheitsamt
 Ambassadorshof
 4509 Soletta
- Federazione svizzera dei medici (FMH)
 Segreteria generale
 Elfenstrasse 18
 Casella postale 293
 3000 Berna 16
- Federazione svizzera dei medici
 (FMH)
 Dr. med. H. H. Brunner
 Presidente
 Elfenstrasse 18
 3000 Berna 16
- Società svizzera di microbiologia
 J. Cl. Piffaretti
 Via Praccio 13 (Lugano)
 6900 Massagno
- Schweizerische Gesellschaft für In-
 fektiologie
 Dr. D. Lew
 Hôpital cantonal
 rue Micheli-du-Crest 24
 1205 Ginevra
- Società svizzera di salute pubblica
 Prof. Dr. U. Ackermann-Liebrich
 Präsidentin
 Institut für Sozial- und Präventivme-
 dizin
 4051 Basilea

- Aiuto svizzero contro l'AIDS
Konradstr. 20
8005 Zurigo
- KOGES
Commissione svizzera delle statistiche sanitarie
Prof. Dr. med. F. Paccaud
Presidente
Institut Universitaire de Médecine sociale et Préventive
Rue du Bugnon 17
1005 Losanna
- CRS
Croce Rossa Svizzera
Zentrallaboratorium
Dr. med. U. Bauerfeind
Wankdorfstrasse 10
3000 Berna 22

Procedura di consultazione concernente la revisione parziale della legge federale sulla protezione dei dati (LPD) e il protocollo aggiuntivo alla Convenzione per la protezione delle persone in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale concernente le autorità di controllo e i flussi internazionali di dati

Partecipanti alla consultazione e altre organizzazioni che hanno espresso un parere

1. Destinatari (73)

Tribunali federali (2)
Governi cantonali (26)
Partiti (13)
Organizzazioni (32)

2. Destinatari che hanno inoltrato una risposta (87)

2.1 Tribunali federali (2)

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale

Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunal fédéral des Assurances
Tribunale federale delle assicurazioni

2.2 Cantoni (25)

Tutti i Cantoni ad eccezione del Canton TI

2.3 Partiti (5)

Freisinnig-Demokratische Partei der Schweiz (PLR)
Parti radical-démocratique suisse (PRD)
Partito liberale-radicale svizzero (PLR)

Giovani Liberali Radicali Schweiz
Jeunes Radicaux suisses
Giovani Liberali Radicali Svizzeri

PLS Partei der Schweiz (PLS)
 Parti libéral suisse (PLS)
 Partito liberale svizzero (PLS)

Schweizerische Volkspartei (UDC)
 Union Démocratique du Centre (UDC)
 Unione Democratica di Centro (UDC)

Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP)
 Parti Socialiste Suisse (PS)
 Partito Socialista Svizzero (PS)

2.4 Organizzazioni (17)

Associazione Consumatrici della Svizzera Italiana (acsi)

Die schweizerische Post
 La Poste Suisse
 La Posta Svizzera

Die Schweizerischen Datenschutzbeauftragten (DSB)
 Les Commissaires suisses à la protection des données (CPD)
(I delegati svizzeri alla protezione dei dati)

Fédération Romande des Consommateurs (frc)

Konsumentenforum der Schweiz (kf)

Schweizer Direktmarketing Verband (SDV)
 Association Suisse de Marketing Direct

Schweizer Werbung (Pubblicità Svizzera)
 Publicité Suisse (PS)
 Pubblicità Svizzera

Schweizerische Bankiervereinigung (swissbanking)
 Association suisse des banquiers (swissbanking)
 Associazione Svizzera dei Banchieri (swissbanking)

Schweizerische Informatikkonferenz (CSI)
 Conférence Suisse sur l'informatique (CSI)
 Conferenza svizzera sull'informatica (CSI)

Schweizerischer Unione degli imprenditori
 Union patronale suisse
 Unione svizzera degli imprenditori

Schweizerischer Gewerbeverband (SGV)
 Union suisse des arts et métiers (USAM)
 Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM)

Schweizerischer Gewerkschaftsbund (USS)
 Union syndicale suisse (USS)
 Unione sindacale svizzera (USS)

Schweizerischer Verband Creditreform (USC)
 Union Suisse Creditreform (USC)
 Unione Svizzera Creditreform (USC)

Schweizerischer ASA (SVV)
 Association Suisse d'Assurances (ASA)
 Associazione Svizzera d'Assicurazioni (ASA)

Stiftung für Konsumentenschutz
 Fondazione per la protezione dei consumatori (FPC)

Verband der Schweiz. Unternehmer (economiesuisse)
 Fédération des entreprises suisses (economiesuisse)
 Federazione delle imprese svizzere (economiesuisse)

Verband Schweizerischer Kreditbanken und Finanzierungsinstitute
 Association Suisse des Banques de Crédit et Établissements de Financement

3. Organizzazioni non comprese tra i destinatari che hanno espresso un parere (38)

Centre patronal

Chambre vaudoise des arts et métiers

Datenschutz-Forum

dcl Data Care AG

Demokratische Juristinnen und Juristen der Schweiz (GDS)
 Juristes Démocrates de Suisse (JDS)
 Giuristi e Giuriste Democratici Svizzeri (GDS)

Die Schweizer Krankenversicherer (santésuisse)
 Les assureurs-maladie suisse (santésuisse)
 Gli assicuratori malattia svizzeri (santésuisse)

Fédération Romande des Syndicats Patronaux (FSP)

Fédération romande immobilière (FRI)

IV-Stellen-Konferenz
Conférence des offices AI (COAI)
Conferenza degli uffici AI (CUAI)

Konferenz der kantonalen Ausgleichskassen
Conférence des caisses de compensation cantonales
Conferenza delle casse di compensazione cantonali

Koordination der Geoinformation und geografischen Informationssysteme (KOGIS)
Coordination des l'Information géographique et des systèmes d'information géographique (KOGIS)
Coordinamento dell'informazione geografica e dei sistemi di informazione geografica (KOGIS)

Pro mente sana association romande

Schweizerischer Anwaltsverband (FSA)
Fédération Suisse des Avocats (FSA)
Federazione Svizzera degli Avvocati (FSA)

Schweizerische Bundesbahnen (SBB)
Chemins de fer fédéraux suisses (CFF)
Ferrovie federali svizzere (FFS)

Schweizerische Gesellschaft für die Rechte der Urheber musikalischer Werke (SUISA)
Société suisse pour les droits des auteurs d'oeuvres musicales (SUISA)
Società svizzera per i diritti degli autori di opere musicali (SUISA)

Schweizerische Gesellschaft für Mikrobiologie (SGM)
Société suisse de microbiologie (SSM)
Società svizzera di microbiologia (SSM)

Schweizerische Gesellschaft für Prävention und Gesundheitswesen (SSSP)
Société suisse de santé publique (SSSP)
Società svizzera di salute pubblica (SSSP)

Schweizerische Inkassostelle für Radio- und Fernsehempfangsgebühren (Billag)
Ufficio svizzero di riscossione dei canoni radiotelevisivi (Billag)

Schweizerische Organisation für Geo-Information (OGIS)
Organisation Suisse pour l'Information Géographiques (OSIG)
Organizzazione Svizzera per l'Informazione Geografica (OSIG)

Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (INSAI)
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA)
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI)

Schweizerische Vereinigung der Verbandsausgleichskassen
 Association suisse des caisses de compensation professionnelles
 Associazione delle casse di compensazione professionali

Schweizerischer Eishockey-Verband (SEHV); gemeinsam mit: Schweizerische Eishockey-Nationalliga, Schweizerischer Fussballverband, Schweizerische Fussball-Nationalliga

Ligue suisse de hockey sur glace (LSHG); en commun avec: Ligue nationale suisse de hockey sur glace, Association suisse de football, Ligue nationale suisse de football

Federazione svizzera di hockey su ghiaccio (FSHG); unitamente a: Lega nazionale svizzera di hockey su ghiaccio, Associazione svizzera di football, Lega nazionale svizzera di football

Schweizerischer Olympischer Verband (swissolympic)
 Association Olympique Suisse (swissolympic)
 Associazione Olimpica Svizzera (swissolympic)

Schweizerischer Pensionskassenverband (ASIP)
 Association suisse des Institutions des prévoyance (ASIP)
 Associazione svizzera delle Istituzioni di previdenza (ASIP)

Schweizerischer Unione delle città
 Union des villes suisses
 Unione delle città svizzere

Schweizerischer Wirtschaftsverband der Informations-, Kommunikations- und Organisationstechnik (SWICO)
 Association économique suisse de la bureautique, de l'informatique, de la télématique et de l'organisation (SWICO)
 Associazione economica svizzera di burotica, informatica, telematica e organizzazione (SWICO)

Swiss Internet User Group (SIUG)

SWX Swiss Exchange

touring club schweiz (TCS)
 touring club suisse (TCS)
 touring club svizzero (TCS)

Camera Fiduciaria
 Chambre Fiduciaire
 Camera Fiduciaria

Verband Inside Telecom (VIT)

Verband Schweizerischer Inkassotreuhandinstitute (VSI)
 Association Suisse des Sociétés Fiduciaires de Recouvrement (VSI)
 Associazione degli Uffici Fiduciari d'Incasso Svizzeri (VSI)

Verband Schweizerischer Werbegesellschaften (ASSP)
Association des Sociétés Suisses de Publicité (ASSP)
Associazione delle Società Svizzere di Pubblicità (ASSP)

Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte (FMH)
Fédération des médecins suisses (FMH)
Federazione dei medici svizzeri (FMH)

Verein für Geo-Informationssysteme Schweiz (GISWISS)

Verein zur Führung einer Zentralstelle Kreditinformation (ZEK)
Association pour la gestion d'une centrale d'information de crédit (ZEK)
Associazione per la gestione di una centrale per informazioni di credito (ZEK)

Vereinigung der Kantonsärztinnen und Kantonsärzte der Schweiz (VKS)
Association des médecins cantonaux de Suisse (AMCS)
Associazione dei medici cantonali della Svizzera (AMCS)

B. Lehmann, Avvocato, Zürich/Suhr